

Credit Suisse Bond Fund (Lux)

Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese

Prospetto informativo
Ottobre 2008

Prospetto tradotto fedelmente dall'ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.

Il presente Prospetto è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della CONSOB in data 13/01/2009.

Credit Suisse Bond Fund Management Company

Indice

1.	Indicazioni per i futuri investitori	3
2.	Riepilogo delle classi di quote ⁽¹⁾	4
3.	Il fondo	7
4.	Principi d'investimento	7
5.	Partecipazione a Credit Suisse Bond Fund (Lux)	10
i.	Informazioni generali relative alle quote	10
ii.	Sottoscrizione delle quote	11
iii.	Rimborso delle quote	12
iv.	Conversione delle quote	12
v.	Market timing	12
vi.	Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote	12
vii.	Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro	12
6.	Limiti per gli investimenti	13
7.	Fattori di rischio	16
8.	Valore del patrimonio netto	18
9.	Spese e imposte	19
10.	Esercizio contabile	19
11.	Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale	19
12.	Durata del fondo, liquidazione e fusione dei comparti	20
13.	Informazioni per i titolari delle quote	20
14.	Società di gestione	20
15.	Consulenti per gli investimenti	20
16.	Banca depositaria	21
17.	Amministrazione centrale	21
18.	Principali soggetti	21
19.	Distribuzione delle quote	21
	Distribuzione delle quote in Svizzera	21
	Distribuzione delle quote in Germania	22
	Distribuzione delle quote in Austria	22
	Distribuzione delle quote nel Liechtenstein	22

1. Indicazioni per i futuri investitori

Il presente prospetto informativo è valido solo se accompagnato dall'ultimo prospetto informativo semplificato, dall'ultimo bilancio annuale nonché dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all'ultimo bilancio annuale. Tali documenti formano parte integrante del prospetto informativo.

Il presente prospetto informativo non costituisce un'offerta o una sollecitazione per la sottoscrizione delle quote (le «quote») di Credit Suisse Bond Fund (Lux) (il «fondo») nei confronti di qualsiasi persona in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita dalla legge o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non è allo scopo autorizzata dalla legge.

Le informazioni non contenute nel prospetto informativo o nei documenti di pubblica consultazione in esso menzionati devono essere considerate come non autorizzate e nessuno vi deve fare affidamento.

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, requisiti legali ed eventuali restrizioni sui cambi o controlli valutari cui possono essere soggetti ai sensi delle disposizioni legali del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio in caso di sottoscrizione, detenzione, conversione, rimborso o cessione delle quote. Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 9, «Spese e imposte».

Le informazioni riguardanti la distribuzione delle quote nei vari Paesi sono riportate nel capitolo 19, «Distribuzione delle quote».

Il presente prospetto informativo non può essere distribuito al pubblico nel o dal Regno Unito. La promozione di Credit Suisse Bond Fund (Lux), in quanto organismo d'investimento collettivo non regolamentato ai sensi delle section 238 e 240 del Financial Services and Markets Act 2000, è infatti autorizzata solo in forma limitata. In caso di distribuzione nel o dal Regno Unito, il presente prospetto informativo è destinato esclusivamente ai professionisti degli investimenti, alle società con determinati requisiti di capitale proprio, alle società di persone con determinati requisiti di capitale proprio, alle associazioni o alle fondazioni con patrimonio di importo rilevante, nonché agli idonei specialisti degli investimenti di ciascuno di questi soggetti (ognuno dei quali è specificato nel Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion] Order 2005, e successive modificazioni) e a tutte le altre persone autorizzate. Il prospetto informativo non ha alcuna validità per qualsiasi altra persona. Prima della diffusione del prospetto informativo nel o dal Regno Unito si deve verificare che la sua distribuzione sia legalmente autorizzata.

Le quote non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 o delle leggi in materia di titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Le quote dei comparti descritti nel presente prospetto informativo non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, a meno che l'offerta o la vendita non sia consentita da un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dall'U.S. Securities Act del 1933.

In caso di dubbi circa il contenuto del presente prospetto informativo, i potenziali investitori devono rivolgersi alla propria banca, broker, consulente legale, consulente contabile o altro consulente finanziario indipendente.

Il presente prospetto è redatto in tedesco e può essere tradotto in altre lingue. In caso di discordanze tra il testo in tedesco e la versione in un'altra lingua, prevale la formulazione in lingua tedesca, salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione in vigore nella giurisdizione in cui le quote sono vendute.

Si invitano investitori a leggere con attenzione la descrizione dei rischi contenuta nel capitolo 7, «Fattori di rischio», prima di effettuare allocazioni nel fondo.

Le quote del fondo sono quotate alla borsa di Lussemburgo.

2. Riepilogo delle classi di quote⁽¹⁾

Comparto ⁽²⁾ (moneta di riferimento)	Classe di quote ⁽²⁾	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽³⁾	Prezzo di prima emissione ⁽⁴⁾	Commissione max di sottoscrizione	Commissione max di gestione (annua) ⁽⁵⁾
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ (sterlina britannica)	«A»	GBP	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«B»	GBP	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«D» ⁽⁷⁾	GBP	10 quote	CAP	GBP 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	GBP	GBP 2.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia (dollaro USA)	«A»	USD	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	1,20%
	«B»	USD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,20%
	«D» ⁽⁷⁾	USD	10 quote	CAP	USD 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	USD	USD 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,70%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,20%
	«S» ⁽¹¹⁾	EUR	EUR 3.000.000	CAP	EUR 1.000	3,00%	0,70%
	«S» ⁽¹¹⁾	CHF	CHF 5.000.000	CAP	CHF 1.000	3,00%	0,70%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$ (dollaro australiano)	«A»	AUD	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«B»	AUD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«D» ⁽⁷⁾	AUD	10 quote	CAP	AUD 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	AUD	AUD 4.800.000	CAP	AUD 1.000	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%
	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$ (dollaro canadese)	«A»	CAD	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%
«B»		CAD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
«D» ⁽⁷⁾		CAD	10 quote	CAP	CAD 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
«I»		CAD	CAD 4.500.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,50%
«R» ⁽⁹⁾		⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil (dollaro USA)	«A»	USD	n/a	DIS	USD 100	5,00%	1,20%
	«B»	USD	n/a	CAP	USD 100	5,00%	1,20%
	«D» ⁽⁷⁾	USD	10 quote	CAP	USD 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	USD	USD 3.000.000	CAP	USD 1.000	3,00%	0,70%
	«N» ⁽¹²⁾	JPY	n/a	DIS	JPY 100.000	n/a	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,20%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe (euro)	«A»	EUR	n/a	DIS	EUR 100	5,00%	1,20%
	«B»	EUR	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,20%
	«D» ⁽⁷⁾	EUR	10 quote	CAP	EUR 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	EUR	EUR 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,70%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,20%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe (euro)	«A»	EUR	n/a	DIS	EUR 100	5,00%	1,20%
	«B»	EUR	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,20%
	«D» ⁽⁷⁾	EUR	10 quote	CAP	EUR 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	EUR	EUR 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,70%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,20%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets (dollaro USA)	«A»	USD	n/a	DIS	USD 100	5,00%	1,50%
	«B»	USD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,50%
	«D» ⁽⁷⁾	USD	10 quote	CAP	USD 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	USD	USD 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,75%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,50%
	«S» ⁽¹¹⁾	EUR	EUR 3.000.000	CAP	EUR 1.000	3,00%	0,75%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro (euro)	«A»	EUR	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«B»	EUR	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«D» ⁽⁷⁾	EUR	10 quote	CAP	EUR 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	EUR	EUR 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro (euro)	«A»	EUR	n/a	DIS	EUR 100	5,00%	1,20%
	«B»	EUR	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,20%
	«D» ⁽⁷⁾	EUR	10 quote	CAP	EUR 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	EUR	EUR 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,70%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,20%

Comparto ⁽²⁾ (moneta di riferimento)	Classe di quote ⁽²⁾	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽³⁾	Prezzo di prima emissione ⁽⁴⁾	Commissione max di sottoscrizione	Commissione max di gestione (annua) ⁽⁵⁾
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$ (dollaro USA)	«A»	USD	n/a	DIS	USD 100	5,00%	1,20%
	«B»	USD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,20%
	«D» ⁽⁷⁾	USD	10 quote	CAP	USD 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	USD	USD 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,70%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,20%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) (euro)	«A»	EUR	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«B»	EUR	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«D» ⁽⁷⁾	EUR	10 quote	CAP	⁽⁶⁾	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	EUR	EUR 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,00%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) (franco svizzero)	«A»	CHF	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«B»	CHF	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«D» ⁽⁷⁾	CHF	10 quote	CAP	CHF 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	CHF	CHF 5.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,00%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US\$) (dollaro USA)	«A»	USD	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«B»	USD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«D» ⁽⁷⁾	USD	10 quote	CAP	USD 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	USD	USD 3.000.000	CAP	USD 1.000	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,00%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr (franco svizzero)	«A»	CHF	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«B»	CHF	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«D» ⁽⁷⁾	CHF	10 quote	CAP	CHF 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	CHF	CHF 5.000.000	CAP	CHF 1.000	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro (euro)	«A»	EUR	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«B»	EUR	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«D» ⁽⁷⁾	EUR	10 quote	CAP	EUR 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«M» ⁽¹⁰⁾	EUR	EUR 20.000.000	CAP	EUR 1.000	0,50%	0,20%
	«O»	EUR	EUR 5.000.000	CAP	EUR 1.000	3,00%	0,30%
	«P»	EUR	EUR 200.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,425%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr (franco svizzero)	«A»	CHF	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«B»	CHF	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«D» ⁽⁷⁾	CHF	10 quote	CAP	CHF 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«M» ⁽¹⁰⁾	CHF	CHF 30.000.000	CAP	CHF 1.000	0,50%	0,20%
	«O»	CHF	CHF 7.000.000	CAP	CHF 1.000	3,00%	0,30%
	«P»	CHF	CHF 300.000	CAP	CHF 1.000	3,00%	0,425%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$ (dollaro USA)	«A»	USD	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«B»	USD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«D» ⁽⁷⁾	USD	10 quote	CAP	⁽⁶⁾	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«M» ⁽¹⁰⁾	USD	USD 25.000.000	CAP	USD 1.000	0,50%	0,20%
	«O»	USD	USD 5.000.000	CAP	USD 1.000	3,00%	0,30%
	«P»	USD	USD 200.000	CAP	USD 1.000	3,00%	0,425%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) (euro)	«A»	EUR	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«B»	EUR	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«D» ⁽⁷⁾	EUR	10 quote	CAP	⁽⁶⁾	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	EUR	EUR 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,00%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) (franco svizzero)	«A»	CHF	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«B»	CHF	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«D» ⁽⁷⁾	CHF	10 quote	CAP	CHF 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«I»	CHF	CHF 5.000.000	CAP	CHF 1.000	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,00%

Comparto ⁽²⁾ (moneta di riferimento)	Classe di quote ⁽²⁾	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽³⁾	Prezzo di prima emissione ⁽⁴⁾	Commissione max di sottoscrizione	Commissione max di gestione (annua) ⁽⁵⁾
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US\$) (dollaro USA)	«A»	USD	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«B»	USD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	1,00%
	«D» ⁽⁷⁾	USD	10 quote	CAP	⁽⁶⁾	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«D»	USD	USD 3.000.000	CAP	USD 1.000	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	1,00%
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$ (dollaro USA)	«A»	USD	n/a	DIS	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«B»	USD	n/a	CAP	⁽⁶⁾	5,00%	0,90%
	«D» ⁽⁷⁾	USD	10 quote	CAP	USD 1.000	n/a	n/a ⁽⁸⁾
	«D»	USD	USD 3.000.000	CAP	⁽⁶⁾	3,00%	0,50%
	«R» ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾	n/a	CAP	⁽⁹⁾	5,00%	0,90%

- (1) Il presente riepilogo delle classi di quote non esime dalla lettura del prospetto informativo.
- (2) I certificati fisici rappresentativi delle quote al portatore sono disponibili solo per le classi «A» e «B».
- (3) CAP = a capitalizzazione / DIS = a distribuzione
- (4) Se non viene indicato il prezzo di prima emissione, le quote possono essere sottoscritte al rispettivo valore del patrimonio netto (cfr. capitolo 5, «Partecipazione a Credit Suisse Bond Fund [Lux]»).
- (5) La commissione di gestione effettivamente applicata è indicata nel bilancio annuale e nella relazione semestrale. Le commissioni a favore dell'amministrazione centrale sono comprese nella commissione di gestione, tranne che per le quote di classe «D».
- (6) Al momento della redazione della presente versione del prospetto informativo, erano in circolazione le classi di quote soprammenzionate. Prima di inoltrare richieste di sottoscrizione, gli investitori devono informarsi presso l'amministrazione centrale per sapere se nel frattempo sono state emesse altre classi di quote.
- (7) Le quote di classe «D» possono essere acquisite solo dagli investitori in possesso di un contratto di gestione patrimoniale stipulato con un'unità operativa di Credit Suisse Asset Management. Con il preventivo consenso della società di gestione, le quote di classe «D» possono inoltre essere acquisite dagli investitori istituzionali che hanno stipulato un contratto di consulenza con un'unità operativa di Credit Suisse Asset Management.
- (8) Le quote di classe «D» sono soggette a una commissione per prestazione di servizi a favore dell'amministrazione centrale, pari ad un minimo dello 0,03 per cento annuo e ad un massimo dello 0,10 per cento annuo.
- (9) Attualmente le quote di classe «R» possono essere emesse in CHF, EUR, USD, PLN, CZK e HUF. La società di gestione può decidere in qualsiasi momento l'emissione di quote di classe «R» in qualsiasi altra moneta convertibile, stabilendone anche il prezzo iniziale di emissione. Prima di inoltrare richieste di sottoscrizione, i titolari delle quote devono informarsi presso gli agenti menzionati nel capitolo 13 (sede legale della società di gestione, agenti di pagamento, agenti di informazione e agenti di distribuzione) per sapere se nel frattempo sono state emesse quote di classe «R» in altre monete.
- Per ciascuna classe di quote «R», il rischio di cambio legato a un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa della classe di quote è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore del patrimonio netto della classe di quote «R», calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei confronti della relativa moneta alternativa rispetto alla moneta della classe di quote «R» mediante operazioni a termine in cambi. L'andamento del valore del patrimonio netto delle classi di quote in moneta alternativa è diverso da quello delle classi di quote denominate nella moneta di riferimento.
- (10) Le quote di classe «M» possono essere acquisite solo da investitori istituzionali.
- (11) Per ciascuna classe di quote «S», il rischio di cambio legato a un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa della classe di quote è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore del patrimonio netto della classe di quote «S», calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei confronti della relativa moneta alternativa rispetto alla moneta della classe «S» mediante operazioni a termine in cambi. L'andamento del valore del patrimonio netto delle classi di quote in moneta alternativa è diverso da quello delle classi di quote denominate nella moneta di riferimento.
- (12) Le quote di classe «N» possono essere acquisite solo da organismi d'investimento collettivo sotto forma di fondi di fondi costituiti come fondo d'investimento o società d'investimento, gestiti da un'entità del Credit Suisse e distribuiti principalmente in Giappone.

3. Il fondo

Credit Suisse Bond Fund (Lux) è stato originariamente costituito in Lussemburgo con il nome di CS Bond Fund come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto senza personalità giuridica autonoma, dalla société anonyme lussemburghese Credit Suisse Bond Fund Management Company (la «società di gestione») in collaborazione con il Credit Suisse, Zurigo e con Credit Suisse (Luxembourg) S.A, ai sensi della legge del 30 marzo 1988 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la «legge del 30 marzo 1988»). Il nome del fondo è stato modificato in Credit Suisse Bond Fund (Lux) con decorrenza 1° settembre 1997.

In data 20 dicembre 2004 il fondo è stato ristrutturato e assoggettato alla parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la «legge del 20 dicembre 2002»).

Il patrimonio del fondo è separato dal patrimonio della società di gestione. Il fondo non ha personalità giuridica e gli investitori dispongono di uguali diritti di proprietà indivisa su tutti i valori patrimoniali del fondo, in proporzione al numero di quote da loro detenute e al valore del patrimonio netto delle stesse (il «valore del patrimonio netto»). Tali diritti sono rappresentati dalle quote emesse dalla società di gestione. Il regolamento di gestione del fondo (il «regolamento di gestione») non prevede assemblee dei titolari delle quote.

Il regolamento di gestione del fondo è stato approvato dalla società di gestione e da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. in data 14 settembre 1993. Esso può essere modificato dalla società di gestione, con l'approvazione della banca depositaria. Tutte le modifiche saranno pubblicate almeno sui mezzi d'informazione indicati al capitolo 13, «Informazioni per i titolari delle quote», e depositate presso il registro di commercio e delle società di Lussemburgo. Le modifiche diventano legalmente vincolanti per tutti i titolari delle quote nel giorno in cui sono pubblicate sul «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (il «Mémorial»). Il regolamento di gestione è stato pubblicato da ultimo sul Mémorial con avviso di deposito in data 15 settembre 2008. La versione coordinata in vigore del regolamento di gestione è depositata presso il registro di commercio e delle società del tribunale distrettuale di Lussemburgo, dove può essere consultata.

Il regolamento di gestione disciplina i rapporti tra la società di gestione, la banca depositaria e i titolari delle quote, come descritto nel presente prospetto informativo. La sottoscrizione o l'acquisto delle quote comporta l'accettazione del regolamento di gestione (comprese le relative spiegazioni complementari) da parte dei titolari delle quote.

Il fondo ha una struttura multicomparto («ad ombrello») ed è pertanto composto da uno o più comparti (ciascuno di essi indicato come un «comparto»).

La società di gestione può costituire in qualsiasi momento nuovi comparti, con quote aventi caratteristiche simili a quelle delle quote dei comparti già esistenti. La società di gestione può creare in qualsiasi momento una nuova classe di quote (la «classe di quote») o tipo di quote per un comparto. In caso di costituzione di un nuovo comparto o di creazione di una nuova classe o tipo di quote da parte della società di gestione, i relativi dettagli saranno inseriti nel presente prospetto informativo. Le nuove classi o tipi di quote possono avere caratteristiche diverse da quelle già esistenti. Le caratteristiche di ciascuna possibile classe di quote sono descritte in altri punti del presente prospetto informativo, in particolare nel capitolo 5, «Partecipazione a Credit Suisse Bond Fund (Lux)», e nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Ciascun comparto rappresenta un portafoglio con proprie attività e passività, e viene considerato come un'entità separata nei confronti dei titolari delle quote e dei terzi. In particolare, nessun comparto risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni di un altro comparto.

I singoli comparti sono designati con i nomi indicati nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote». La moneta di riferimento in cui viene espresso il patrimonio netto delle quote di un comparto è riportata nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Le informazioni sul profilo di rischio e sulle performance dei singoli comparti sono riportate nel prospetto informativo semplificato.

4. Principi d'investimento

Obiettivo e politica d'investimento

Il patrimonio di ciascun comparto viene allocato, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, in valori mobiliari e altri investimenti, come di seguito indicato.

Moneta di riferimento

La moneta di riferimento è la moneta in cui vengono calcolati la performance e il valore del patrimonio netto del comparto. La moneta di riferimento dei singoli comparti è indicata nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Credit Suisse Bond Fund (Lux) £

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr

Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$

L'obiettivo principale di questi comparti è ottenere un reddito elevato e continuo, avendo riguardo alla stabilità del valore del patrimonio.

Ciascun comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti pubblici, privati o semiprivati, denominati nella moneta di riferimento del comparto.

Fino a un terzo del patrimonio complessivo di ciascun comparto può essere investito in monete diverse dalla relativa moneta di riferimento.

Questi comparti sono conservativi e dovrebbero registrare una crescita moderata anche se per lo più continua. Non possono essere escluse leggere flessioni di prezzo su un orizzonte di un anno.

I comparti sono adeguati per gli investitori che ricercano una esposizione di base di tipo obbligazionario nella moneta di riferimento del singolo comparto, ma che preferiscono affidare gli impegnativi compiti della selezione e del monitoraggio dei titoli a un team di professionisti esperti, investendo a costi contenuti in un mercato dei capitali particolarmente indicato ai fini della diversificazione del portafoglio.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia

L'obiettivo del comparto è generare un rendimento complessivo regolare nella sua moneta di riferimento.

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi moneta.

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti pubblici, privati o semiprivati che hanno la propria sede o che svolgono una parte rilevante della loro attività in Asia. L'universo d'investimento non è soggetto a limiti per quanto riguarda la qualità dell'emittente.

Il comparto crea valore mediante una diversificazione nelle varie strategie e segmenti di incremento del rendimento del mercato obbligazionario, come la gestione della duration e del rischio di credito, i mercati emergenti (Paesi emergenti), le obbligazioni convertibili, i titoli di debito asset backed e le obbligazioni high yield, nonché una gestione valutaria attiva.

Ai fini della gestione della duration e del rischio di credito, il comparto può fare un maggiore utilizzo dei future su tassi d'interesse e dei derivati su crediti, nel rispetto dei limiti indicati al punto 3) del capitolo 6, «Limiti per gli investimenti».

Considerato che il comparto può investire in titoli di debito non investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione del grado di rischio più elevato collegato ai titoli di debito sottostanti e della maggiore volatilità del comparto.

Il comparto è adeguato per gli investitori con orizzonte a medio/lungo termine, disposti ad accettare i rischi e in grado di sopportarli, che desiderano partecipare a un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato per beneficiare delle notevoli opportunità offerte dai mercati asiatici e di livelli di rendimento ottenibili solo tramite obbligazioni non investment grade.

Il comparto è più dinamico di altri fondi obbligazionari ed è caratterizzato da un maggiore potenziale di crescita. Flessioni dei prezzi possono comunque verificarsi in qualsiasi momento.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori in particolare sulle indicazioni sui rischi contenute nella sezione «Investimenti nei Paesi emergenti» del capitolo 7, «Fattori di rischio».

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil

L'obiettivo di questo comparto è generare un reddito elevato e continuo e un rendimento superiore alla media.

Questo comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli di debito, obbligazioni, note, altri titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti che hanno la propria sede o che svolgono una parte prevalente della loro attività in Brasile, oppure che emettono strumenti comportanti un'esposizione creditizia verso il Brasile. L'universo d'investimento non è soggetto a limiti per quanto riguarda la qualità dell'emittente.

Il comparto può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio complessivo in (i) titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti domiciliati in qualsiasi altro Paese e (ii) in strumenti di mercato monetario di emittenti di tutto il mondo.

Ai fini della gestione della duration e del rischio di credito, il comparto può fare un maggiore utilizzo dei future su tassi d'interesse e dei derivati su crediti, nel rispetto dei limiti indicati al punto 3) del capitolo 6, «Limiti per gli investimenti» del prospetto informativo completo.

Considerato che il comparto può investire in titoli di debito non investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione del grado di rischio più elevato collegato ai titoli di debito sottostanti e della maggiore volatilità del comparto.

Il comparto investe principalmente in strumenti denominati in real brasiliani. Di conseguenza, le oscillazioni dei tassi di cambio di tale moneta nei confronti del dollaro USA influiscono sul valore del patrimonio netto del comparto.

Il comparto è adeguato per gli investitori disposti ad accettare i rischi e in grado di sopportarli, che desiderano partecipare a un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato per beneficiare delle notevoli opportunità offerte dai mercati brasiliani e di livelli di rendimento ottenibili solo tramite obbligazioni non investment grade.

In deroga alle disposizioni del punto 4 lettera f) del capitolo 6, «Limiti per gli investimenti» il comparto può investire fino al 100 per cento del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti dallo Stato del Brasile. In tal caso, il comparto deve detenere valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di almeno sei diverse emissioni e i valori mobiliari o gli strumenti monetari di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio del comparto.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori in particolare sulle indicazioni sui rischi contenute nelle sezioni «Investimenti nei Paesi emergenti» del capitolo 7, «Fattori di rischio».

Si rammenta inoltre ai potenziali investitori che, a causa degli usi di mercato locali, il timing dei flussi di pagamenti collegati ad alcune transazioni in titoli può variare in modo tale da impedire agli investitori di beneficiare di possibili rialzi delle quotazioni.

Il comparto è stato lanciato in data 14 dicembre 2007, con data valuta 19 dicembre 2007.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe

L'obiettivo del comparto è generare il maggior rendimento possibile, avendo riguardo alla stabilità del valore del patrimonio.

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant, diritti di opzione (warrant) su obbligazioni e titoli simili con diritti di opzione di emittenti pubblici, privati e semiprivati che hanno la propria sede legale in Europa. Il valore di mercato complessivo degli investimenti nei diritti di opzione soprammenzionati non può superare il 15 per cento del patrimonio del comparto.

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi moneta. Per la percentuale investita in monete diverse dall'euro non è richiesta la copertura valutaria rispetto alla moneta di riferimento. Le oscillazioni dei tassi di cambio di tali monete nei confronti dell'euro influiscono pertanto sul valore del patrimonio netto del comparto.

Considerato che il comparto può investire in titoli di debito lower investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione per il grado di rischio più elevato.

Il comparto è conservativo e dovrebbe registrare una crescita moderata anche se per lo più continua. Non possono essere escluse leggere flessioni di prezzo su un orizzonte di un anno.

Il comparto è adeguato per gli investitori che desiderano una soluzione semplice per partecipare a un portafoglio strutturato in modo professionale di diritti di opzione e di conversione, relativi a emittenti che hanno la propria sede legale in Europa. Esso consente loro di beneficiare di possibili interessanti guadagni in conto capitale, di rendimenti appropriati e un'ampia diversificazione del rischio nonché di sfruttare le opportunità offerte da un investimento azionario indiretto a rischio limitato, senza rinunciare a un reddito sicuro.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe

L'obiettivo del comparto è generare il rendimento più elevato e continuo possibile in euro.

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti pubblici, privati o semiprivati, che hanno la propria sede in uno dei Paesi emergenti europei.

Per Paesi emergenti europei, ai fini di questo comparto, si intendono gli Stati dell'Europa centrale, meridionale od orientale (Russia inclusa) con elevato potenziale di crescita, che mirano alla convergenza economica con gli Stati industrialmente sviluppati dell'Europa occidentale e/o si stanno preparando ad aderire all'Unione europea (UE).

L'esposizione complessiva verso la Russia non può superare il 10 per cento del patrimonio netto del comparto e può essere ottenuta direttamente mediante titoli di debito negoziati sulla borsa Russian Trading System (RTS) o sul Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) e/o indirettamente mediante l'utilizzo di strumenti di debito quotati o negoziati su un mercato regolamentato al di fuori della Russia.

Il comparto può inoltre investire il rimanente terzo del suo patrimonio nei Paesi dell'ex Unione Sovietica che non vengono più considerati come appartenenti all'Europa centrale o orientale.

Il comparto investe prevalentemente nelle monete degli Stati membri dell'UE (in particolare l'euro) o nelle monete locali dei Paesi emergenti europei.

Il comparto può altresì investire fino al 30 per cento del suo patrimonio nei titoli soprammenzionati emessi da altri Paesi e/o denominati in altre monete. Nel caso degli investimenti non denominati nelle monete degli Stati membri dell'UE (in particolare l'euro) o nelle monete locali dei Paesi emergenti europei, il valore degli investimenti senza copertura valutaria rispetto all'euro non può comunque superare il 10 per cento del patrimonio netto del comparto. Di conseguenza, le oscillazioni dei tassi di cambio di tali monete nei confronti dell'euro influiscono sul valore del patrimonio netto del comparto. Alcune di queste monete dei Paesi emergenti europei possono essere soggette a restrizioni sui cambi.

I rendimenti potenziali dei titoli degli emittenti dei Paesi emergenti europei sono spesso più alti di quelli di titoli corrispondenti emessi da enti pubblici territoriali o società private dei Paesi dell'UE. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione per un rischio d'investimento più elevato.

Questo comparto è bilanciato e dovrebbe registrare una crescita moderata ma continua. Sono possibili leggere flessioni dei prezzi su un orizzonte di un anno.

Il comparto è adeguato per gli investitori disposti ad accettare i rischi e in grado di sopportarli, che desiderano partecipare a un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato per beneficiare delle notevoli opportunità offerte negli ultimi anni dai Paesi emergenti europei e di livelli di rendimento ottenibili solo con obbligazioni non investment grade.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori in particolare sulle indicazioni sui rischi contenute nelle sezioni «Investimenti nei Paesi emergenti» e «Investimenti in Russia» del capitolo 7, «Fattori di rischio».

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets

L'obiettivo di questo comparto è generare un reddito elevato e continuo e un rendimento superiore alla media.

Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti che hanno la loro sede o svolgono la maggior parte della loro attività nei Paesi emergenti, o i cui strumenti contengono un rischio di credito collegato ai Paesi emergenti.

A tale riguardo, per Paesi emergenti si intendono tutti i Paesi che non sono considerati Paesi OCSE a reddito elevato secondo la definizione della Banca mondiale. Ai fini di questo comparto, anche la Corea del Sud e la Grecia sono compresi tra i Paesi emergenti.

Il comparto può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio complessivo (i) in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti di un Paese non membro dell'OCSE e (ii) in strumenti di mercato monetario di emittenti di tutto il mondo.

Ai fini della gestione della duration, il comparto può fare un maggiore utilizzo dei future su tassi d'interesse, nel rispetto dei limiti indicati al punto 3) del capitolo 6, «Limiti per gli investimenti». In deroga a quanto indicato nel punto 3) c) del capitolo 6, «Limiti per gli investimenti», ai fini della gestione del rischio di tasso d'interesse ciascun comparto può effettuare, in acquisto e in vendita, operazioni a termine su tassi d'interesse. I relativi impegni assunti possono superare il valore delle attività denominate in tale moneta, ma non il valore del patrimonio netto complessivo del comparto.

Gli investimenti del comparto sono effettuati in qualsiasi moneta e possono riguardare anche gli strumenti denominati nelle monete locali dei Paesi emergenti di tutto il mondo. Di conseguenza, le oscillazioni dei tassi di cambio di tali monete locali nei confronti del dollaro USA comportano una corrispondente e simultanea variazione del valore del patrimonio netto del comparto espresso in dollari USA. Alcune di queste monete locali possono essere soggette a restrizioni sui cambi.

I rendimenti potenziali generati dai titoli degli emittenti dei mercati emergenti sono normalmente più elevati di quelli generati da titoli corrispondenti di omologhi emittenti nei Paesi sviluppati. Questi rendimenti devono comunque essere considerati come un premio per i rischi più elevati cui gli investitori sono esposti.

Questo comparto è più dinamico di altri fondi obbligazionari e ha un maggiore potenziale di crescita. Flessioni dei prezzi possono comunque verificarsi in qualsiasi momento.

Il comparto è adeguato per gli investitori disposti ad accettare i rischi e in grado di sopportarli, che desiderano partecipare a un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato per beneficiare delle notevoli opportunità offerte negli ultimi anni dai mercati emergenti e di livelli di rendimento ottenibili solo con obbligazioni non investment grade.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori in particolare sulle indicazioni sui rischi contenute nella sezione «Investimenti nei Paesi emergenti» del capitolo 7, «Fattori di rischio».

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$

L'obiettivo di questi comparti è generare il massimo rendimento possibile.

Ciascun comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti societari non investment grade, denominati nella relativa moneta di riferimento.

Fino a un terzo del patrimonio di ciascun comparto può essere investito in monete diverse dalla relativa moneta di riferimento.

Il rendimento dei titoli di debito non investment grade è più elevato di quello ottenibile dagli emittenti di prim'ordine. Anche il rischio di perdite è comunque più elevato. Il reddito più elevato deve essere considerato come una compensazione per il fatto che gli investimenti in questo segmento comportano un maggior rischio di perdite.

Questi comparti sono più dinamici di altri fondi obbligazionari e sono caratterizzati da un maggiore potenziale di crescita. Flessioni dei prezzi possono comunque verificarsi in qualsiasi momento.

I comparti sono adeguati per gli investitori con orizzonte a lungo termine, disposti ad accettare i rischi, che desiderano partecipare a un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato per beneficiare del potenziale offerto dal mercato dei capitali ad alto rendimento, ottenendo rendimenti più elevati (nella relativa moneta di riferimento) di quelli normalmente generati dagli investimenti obbligazionari convenzionali. Anche se i rischi vengono ridotti mediante una ampia diversificazione degli investimenti per quanto riguarda gli emittenti e i settori, l'esposizione verso il segmento high yield richiede una capacità di sopportare i rischi più elevata.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US\$)

La moneta indicata nel nome del comparto è solo la moneta di riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore del patrimonio netto, e non la moneta d'investimento.

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi moneta.

L'obiettivo di questi comparti è generare un reddito regolare, coperto contro l'inflazione, nella relativa moneta di riferimento.

Ciascun comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo a livello globale in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (inclusi i titoli emessi a sconto), indicizzati all'inflazione e di qualità medio/alta (con rating non inferiore a «BBB-» secondo Standard & Poor's o a «Baa3» secondo Moody's, o ritenuti di qualità simile a giudizio della società di gestione). Al fine di ottenere la diversificazione della gamma degli emittenti, di permettere una maggiore flessibilità nella gestione della duration e di coprire il rischio di inflazione nei mercati in cui non sono disponibili titoli di debito inflation linked, la protezione contro l'inflazione può essere costruita sinteticamente.

Una protezione sintetica contro l'inflazione viene costruita coprendo il rischio di inflazione mediante l'utilizzo di swap sull'inflazione stipulati con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. Combinando una obbligazione a rendimento nominale e uno swap sull'inflazione, si ottiene un titolo di debito sintetico indicizzato all'inflazione. Gli swap sull'inflazione proteggono l'investitore dal rischio di inflazione allo stesso modo dei titoli di debito indicizzati all'inflazione, sostituendo il tasso di inflazione atteso con il tasso di inflazione effettivo.

Tali transazioni vengono effettuate nella moneta in cui sono denominati i valori patrimoniali per cui si desidera la copertura, a meno che in tale moneta non vi siano sufficienti strumenti di copertura o non siano convenienti in termini di costi. In tal caso, il comparto può utilizzare anche strumenti in altre monete, se vi è la probabilità che tali monete e quelle in cui sono denominati i valori patrimoniali per cui si desidera la copertura siano esposte a oscillazioni similari.

Considerato che questi comparti possono investire in titoli di debito lower investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione per il grado di rischio più elevato.

Il meccanismo della copertura contro l'inflazione fa sì che la performance dei titoli di debito indicizzati all'inflazione sia superiore a quella delle obbligazioni a rendimento nominale quando l'inflazione effettiva è più alta dell'inflazione attesa. Viceversa, la performance delle obbligazioni a rendimento nominale è superiore a quella dei titoli di debito indicizzati all'inflazione quando l'inflazione effettiva è più bassa dell'inflazione attesa. Questi comparti sono conservativi e dovrebbero registrare una crescita moderata anche se per lo più continua. Non possono essere escluse leggere flessioni di prezzo su un orizzonte di un anno.

Questi comparti sono indicati per gli investitori che ricercano un investimento obbligazionario di base e desiderano proteggersi dal rischio di inflazione. Essi permettono agli investitori di affidare gli impegnativi compiti della selezione e del monitoraggio dei titoli a un team di esperti qualificati. I comparti sono particolarmente indicati per la diversificazione del portafoglio.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$

L'obiettivo principale di questi comparti è ottenere un reddito elevato e continuo, avendo riguardo alla stabilità del valore del patrimonio e ad un elevato livello di liquidità.

Ciascun comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di breve durata o con breve vita residua, denominati nella relativa moneta di riferimento.

Fino a un terzo del patrimonio complessivo di ciascun comparto può essere investito in monete diverse dalla relativa moneta di riferimento.

Questi comparti sono molto conservativi e dovrebbero registrare una crescita lenta ma continua. Sono improbabili flessioni dei prezzi su un orizzonte di un anno.

I comparti sono adeguati per gli investitori che, per ragioni di rendimento, ricercano una alternativa al mercato monetario a breve termine, vogliono limitare il rischio di prezzo dei loro investimenti obbligazionari e desiderano ridurre la scadenza media del loro portafoglio obbligazionario.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US\$)

La moneta indicata nel nome del comparto è solo la moneta di riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore del patrimonio netto, e non la moneta d'investimento.

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi moneta.

L'obiettivo di questi comparti è ottenere un reddito regolare nella relativa moneta di riferimento.

Ciascun comparto investe il suo patrimonio a livello globale in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti pubblici, semiprivati e privati, dalla fascia bassa investment grade (con rating non inferiore a «BBB-» secondo Standard & Poor's o a «Baa3» secondo Moody's, o ritenuti di qualità simile a giudizio della società di gestione) fino a titoli di debito di qualità più alta.

I comparti limitano il rischio di tasso d'interesse investendo in titoli di debito con scadenza medio/breve. I comparti possono altresì utilizzare, nel rispetto dei limiti d'investimento indicati nel prospetto informativo, tecniche e strumenti per ridurre il rischio di tasso d'interesse dei titoli di debito con scadenza più lunga.

Considerato che il comparto può investire in titoli di debito lower investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione per il grado di rischio più elevato.

Questi comparti sono molto conservativi e dovrebbero registrare una crescita lenta ma continua. Sono improbabili flessioni dei prezzi su un orizzonte di un anno.

I comparti sono adeguati per gli investitori alla ricerca di un investimento che offra lo stesso reddito degli investimenti obbligazionari a breve termine, ma senza esposizione al rischio di tasso d'interesse normalmente associato a tale reddito.

Obbligazioni convertibili e con warrant

Se non diversamente indicato nella loro politica d'investimento, tutti i comparti possono investire fino al 25 per cento del loro patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con warrant.

Utilizzo dei derivati

In aggiunta agli investimenti diretti, tutti i comparti possono effettuare operazioni in future e in opzioni nonché operazioni di swap (swap sui tassi d'interesse, total return swap) per finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto dei limiti d'investimento stabiliti nel prospetto informativo.

I comparti possono inoltre gestire attivamente la loro esposizione valutaria mediante future in cambi e operazioni di swap.

Tecniche e strumenti per la gestione del rischio di credito

Nel rispetto dei limiti d'investimento di seguito indicati, la società di gestione può anche utilizzare valori mobiliari (credit linked note) nonché tecniche e strumenti (credit default swap) per la gestione del rischio di credito di ciascun comparto.

Attività liquide

I comparti possono detenere in via accessoria attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie di prim'ordine e strumenti di mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili.

Ciascun comparto può inoltre detenere in via accessoria quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che a loro volta investano in depositi vincolati a breve termine e strumenti di mercato monetario e il cui rendimento sia comparabile a quello di investimenti diretti in depositi vincolati e strumenti di mercato monetario. Tali investimenti, sommati agli eventuali investimenti in altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo, non possono superare il 10 per cento del patrimonio netto del comparto.

Le attività liquide del comparto sono normalmente detenute nella moneta indicata nella relativa moneta di riferimento. In conformità alla politica d'investimento in vigore per ciascun comparto, la società di gestione può specificare altre monete in cui il comparto può investire.

Azioni

Mediante l'esercizio di diritti di conversione e sottoscrizione o di opzioni e warrant detenuti separatamente dalle obbligazioni con warrant, ciascun comparto può investire in via temporanea fino al 10 per cento del suo patrimonio complessivo in azioni, altre quote di capitale, buoni di godimento e titoli simili a contenuto azionario.

Operazioni di prestito titoli

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti più avanti stabiliti, i comparti possono di tempo in tempo effettuare operazioni di prestito titoli.

(I dettagli sulle classi di quote emesse, il requisito minimo di posizione, il prezzo di emissione e la commissione di gestione sono riportati nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote»).

Il patrimonio di ciascun comparto è soggetto alle normali oscillazioni di prezzo e non vi è alcuna garanzia che ciascun comparto consegua l'obiettivo d'investimento indicato.

5. Partecipazione a Credit Suisse Bond Fund (Lux)

i. Informazioni generali relative alle quote

Ciascun comparto può emettere quote di classe «A», «B», «D», «I», «M», «N», «O», «P», «R» o «S». La descrizione delle classi di quote emesse per ciascun comparto, nonché delle commissioni e degli altri oneri connessi all'emissione delle quote del fondo, è contenuta nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Alcune altre commissioni, oneri e spese sono inoltre a carico del patrimonio del fondo. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 9, «Spese e imposte».

Le quote di classe «A» e «B» sono emesse con la stampa dei certificati o senza la stampa dei certificati, in forma dematerializzata. Le quote delle altre classi sono emesse solo in forma dematerializzata, senza la stampa dei certificati fisici. Le quote delle classi «B», «D», «I», «M», «O», «P», «R» e «S» attualmente emesse dal fondo sono a capitalizzazione dei proventi. Le quote delle classi «A» e «N» sono invece a distribuzione dei proventi.

Le quote di classe «A» e «B» sono soggette alle commissioni di gestione e di sottoscrizione specificate nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Le quote di classe «D» possono essere acquisite solo dagli investitori in possesso di un contratto di gestione patrimoniale stipulato con un'unità operativa di Credit Suisse Asset Management. Con il preventivo consenso della società di gestione, le quote di classe «D» possono inoltre essere acquisite dagli investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 129[2] d) della legge del 20 dicembre 2002) che hanno stipulato un contratto di consulenza con un'unità operativa di Credit Suisse Asset Management.

In caso di risoluzione del contratto di gestione patrimoniale o del contratto di consulenza, le quote di classe «D» in quel momento detenute dall'investitore sono vendute automaticamente o convertite in un'altra classe di quote in base alle indicazioni dell'investitore. Le quote di classe «D» possono inoltre essere trasferite solo con il consenso della società di gestione. Le quote di classe «D» non sono soggette alle commissioni di gestione e di sottoscrizione, ma solo a una commissione per prestazione di servizi a favore dell'amministrazione centrale.

Le quote di classe «I», «O» e «P» sono soggette a commissioni di gestione e di sottoscrizione ridotte, come specificato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote». L'acquisizione delle quote di classe «I», «O» e «P» è soggetta al requisito di posizione minima, come specificato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Le quote di classe «M» possono essere acquisite solo da investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 129 [2] d) della legge del 20 dicembre 2002). Esse sono soggette a commissioni di gestione e di sottoscrizione ridotte, come specificato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote». L'acquisizione delle quote di classe «M» è soggetta al requisito di posizione minima, come specificato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Le quote di classe «N» possono essere acquisite solo da organismi d'investimento collettivo sotto forma di fondi di fondi costituiti come fondo d'investimento o società d'investimento, gestiti da un'entità del Credit Suisse e distribuiti principalmente in Giappone. Le quote di classe «N» sono soggette alle commissioni di gestione e di sottoscrizione specificate nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

A seconda dei comparti, le quote di classe «R» sono emesse in una o più monete, come descritto nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote». Per ciascuna classe di quote «R», il rischio di cambio legato a un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa della classe di quote è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore del patrimonio netto della rispettiva classe di quote «R», calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei

confronti della relativa moneta alternativa rispetto alla moneta della classe di quote «R» mediante operazioni a termine in cambi.

Di conseguenza, il rischio delle monete d'investimento (ad eccezione della moneta di riferimento) nei confronti della moneta alternativa non è coperto o è solo parzialmente coperto. L'andamento del valore del patrimonio netto delle classi di quote in moneta alternativa è diverso da quello delle classi di quote denominate nella moneta di riferimento. Le quote di classe «R» sono soggette alle commissioni di gestione e di sottoscrizione specificate nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

A seconda dei comparti, le quote di classe «S» sono emesse in una o più monete, come descritto nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote». Per ciascuna classe di quote «S», il rischio di cambio legato a un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa della classe di quote è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore del patrimonio netto della rispettiva classe di quote «S», calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei confronti della relativa moneta alternativa rispetto alla moneta della classe «S» mediante operazioni a termine in cambi. Di conseguenza, il rischio delle monete d'investimento (ad eccezione della moneta di riferimento) nei confronti della moneta alternativa non è coperto o è solo parzialmente coperto. L'andamento del valore del patrimonio netto delle classi di quote in moneta alternativa è diverso da quello delle classi di quote denominate nella moneta di riferimento. Le quote di classe «S» sono soggette a commissioni di gestione e di sottoscrizione ridotte, come specificato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote». L'acquisizione delle quote di classe «S» è soggetta al requisito di posizione minima, come specificato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Ad eccezione di quanto più avanti indicato, le classi di quote sono denominate nella moneta di riferimento del relativo comparto (come specificato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote»).

A discrezione dell'amministrazione centrale, gli investitori possono pagare l'importo della sottoscrizione delle quote in una moneta convertibile diversa dalla moneta di denominazione della relativa classe. Tale importo della sottoscrizione, una volta ricevuto dalla banca depositaria in forma liberamente disponibile, viene automaticamente convertito dalla banca depositaria nella moneta di denominazione delle relative quote. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 5, «Sottoscrizione delle quote».

La società di gestione può creare in qualsiasi momento nuove classi di quote per un comparto, denominate in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del comparto («classe di quote in moneta alternativa»). L'emissione di ciascuna classe di quote in altra moneta o in moneta alternativa sarà inserita nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote». La società di gestione può effettuare operazioni a termine in cambi per conto e con oneri a carico di una classe in moneta alternativa al fine di ridurre al minimo le oscillazioni di prezzo nella moneta alternativa. Nel caso dei comparti con classi di quote in moneta alternativa, le operazioni di copertura del rischio di cambio per una classe di quote possono, in casi eccezionali, influire negativamente sul valore del patrimonio netto delle altre classi di quote.

Le quote possono essere detenute in depositi collettivi presso depositari. In tal caso non viene emesso alcun certificato e i titolari delle quote ricevono dal depositario di loro scelta (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativa alle quote. Le quote possono anche essere detenute dai titolari direttamente in un conto sul registro dei titolari delle quote. Tale registro è tenuto presso l'amministrazione centrale. Le quote detenute presso un depositario possono essere trasferite su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale, su un conto di un altro depositario riconosciuto dalla società di gestione oppure presso Euroclear o Clearstream Banking System S.A.. Viceversa, le quote detenute su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un depositario.

Su richiesta possono essere emessi certificati al portatore rappresentativi delle quote delle classi «A» e «B». Tali certificati sono consegnati presso gli uffici di Credit Suisse (Luxembourg) S.A.. Alla consegna dei certificati al portatore ai titolari delle quote, il relativo numero di quote viene addebitato sul conto del titolare delle quote tenuto presso il depositario o l'amministrazione centrale. La richiesta di consegna dei certificati al portatore rappresentativi di quote registrate presso l'amministrazione centrale deve essere formulata direttamente dal titolare delle quote (o da persona in possesso di regolare procura). Alla consegna dei certificati al portatore, la relativa registrazione viene cancellata dal registro dei titolari delle quote. La richiesta di consegna dei certificati rappresentativi delle

quote registrate su un conto presso un depositario deve essere presentata al rispettivo depositario.

La società di gestione può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di quote nell'interesse dei titolari delle quote.

ii. Sottoscrizione delle quote

Le quote possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario al valore del patrimonio netto unitario della relativa classe di quote del comparto, calcolato nel primo giorno di valutazione successivo a tale giorno lavorativo bancario (in base al metodo di calcolo descritto nel capitolo 8, «Valore del patrimonio netto»), maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili e delle eventuali imposte. L'aliquota massima della commissione di sottoscrizione relativa alle quote del fondo è indicata nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote».

Le richieste di sottoscrizione devono essere inoltrate in forma scritta all'amministrazione centrale o ad un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare le richieste di sottoscrizione e di rimborso (l'«agente di distribuzione»).

Le richieste di sottoscrizione sono regolate nel giorno di valutazione successivo alla data in cui la ricezione della richiesta di sottoscrizione entro le 15.00 (ora Europa centrale) viene confermata dal rispettivo agente di distribuzione.

Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario si considerano come ricevute entro le ore 15.00 del primo giorno lavorativo bancario successivo.

Il pagamento deve pervenire entro due giorni lavorativi bancari successivi al giorno di valutazione in cui il prezzo di emissione delle quote è stato determinato.

Le commissioni di sottoscrizione delle quote vanno a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle quote. Saranno inoltre addebitate all'investitore le eventuali imposte dovute in relazione alla sottoscrizione delle quote. L'importo della sottoscrizione deve essere pagato nella moneta di denominazione delle relative quote o, se richiesto dall'investitore e accettato in via discrezionale dalla società di gestione, in un'altra moneta convertibile. Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario sul conto della banca depositaria indicato sul formulario della richiesta di sottoscrizione. L'investitore può anche allegare un assegno al formulario della richiesta di sottoscrizione. Le eventuali commissioni per l'incasso dell'assegno vengono detratte dall'importo della sottoscrizione prima di utilizzarlo per la sottoscrizione delle quote.

L'emissione delle quote viene effettuata alla conferma della ricezione da parte della banca depositaria del prezzo di emissione con buona data valuta. Nonostante quanto precede, la società di gestione può decidere a sua discrezione di accettare una richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione da parte della banca depositaria dei fondi in forma liberamente disponibile.

Se il pagamento è dovuto in una moneta diversa da quella di denominazione delle quote, per la sottoscrizione delle quote viene utilizzato il ricavato della conversione della moneta di pagamento nella moneta di denominazione, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Il requisito di posizione minima (come importo o come numero di quote) di un investitore nelle singole classi di quote è indicato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote». In casi particolari, la società di gestione può, a sua discrezione, esonerare da tale requisito di posizione minima.

È permessa la sottoscrizione o il rimborso di frazioni di quote fino alla terza cifra decimale. Le frazioni di quote attribuiscono al titolare diritti proporzionali in relazione a tali quote. Le istituzioni di clearing possono non essere in grado di trattare le frazioni di quote. Gli investitori devono informarsi al riguardo.

I certificati relativi alle quote di classe «A» e «B» possono essere emessi solo in tagli da 1, 10, 100 o 1.000 quote.

In caso di richiesta dei certificati fisici rappresentativi delle quote, questi saranno in linea di principio consegnati a Lussemburgo entro cinque giorni dalla ricezione del pagamento del prezzo di sottoscrizione. I costi di consegna dei certificati rappresentativi delle quote sono a carico dei titolari delle quote. I certificati rappresentativi delle quote vengono inviati ai titolari delle quote a loro rischio.

Nell'ambito della loro attività di distribuzione, la società di gestione e l'amministrazione centrale sono autorizzate a rifiutare richieste di sottoscrizione e a sospendere o limitare in via temporanea o permanente la vendita delle quote a persone fisiche o giuridiche di determinati Paesi, se ciò può essere in qualche modo pregiudizievole per il fondo o se la sottoscrizione nel Paese in questione è contraria alle disposizioni di legge

applicabili. Inoltre, se nuovi investimenti possono avere un impatto negativo sul conseguimento dell'obiettivo d'investimento, la società di gestione può decidere di sospendere in via temporanea o permanente l'emissione delle quote. La società di gestione può decidere in qualsiasi momento, a sua discrezione, di procedere al rimborso delle quote detenute da titolari non autorizzati all'acquisizione o alla detenzione delle quote.

iii. Rimborso delle quote

La società di gestione rimborsa di norma le quote in qualsiasi giorno lavorativo bancario (secondo il metodo di calcolo descritto nel capitolo 8, «Valore del patrimonio netto») al valore del patrimonio netto unitario della rispettiva classe di quote del comparto applicabile nel primo giorno di valutazione successivo a tale giorno lavorativo bancario, al netto delle commissioni di rimborso applicabili. A tal fine, le richieste di rimborso devono essere presentate all'amministrazione centrale o ad un agente di distribuzione. Le richieste di rimborso delle quote detenute presso un depositario devono essere presentate al depositario in questione. Le richieste di rimborso devono pervenire all'amministrazione centrale o ad un altro agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di un giorno lavorativo bancario. Le domande di rimborso ricevute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario vengono trattate il primo giorno lavorativo bancario successivo. Le richieste di rimborso devono essere accompagnate dai relativi certificati rappresentativi delle quote.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un investitore al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote», la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni all'investitore, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le quote di tale classe detenute dall'investitore.

Analogamente, le quote di classe «D», che possono essere acquisite solo da investitori che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale o di consulenza con un'unità operativa di Credit Suisse Asset Management, vengono rimborsate automaticamente in caso di risoluzione del contratto di gestione patrimoniale o di consulenza.

Le quote vengono rimborsate al relativo valore del patrimonio netto unitario calcolato nel primo giorno di valutazione successivo a tale giorno lavorativo bancario. Il prezzo di rimborso può essere inferiore o superiore rispetto al prezzo d'acquisto pagato, a seconda dell'andamento del valore del patrimonio netto di ciascuna classe di quote.

Considerato che nel patrimonio di ciascun comparto deve essere mantenuta una adeguata percentuale di attività liquide, in circostanze normali la liquidazione delle quote avviene entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo del prezzo di rimborso. Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o controlli valutari o altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la società di gestione può decidere di rinviare il pagamento fino a che non avrà venduto, senza indebiti ritardi, corrispondenti valori patrimoniali del fondo. Quando tale misura si rende necessaria, tutte le richieste di rimborso pervenute nella stessa data vengono regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario o rimessa di assegno oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo importo. Se, a discrezione esclusiva della banca depositaria, il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle relative quote, l'importo da liquidare sarà pari al ricavato della conversione della moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le quote corrispondenti perdono ogni validità.

iv. Conversione delle quote

I titolari delle quote di una determinata classe possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro quote nelle quote della stessa classe di un altro comparto o di un'altra classe dello stesso o di un altro comparto, a condizione che vengano rispettati i requisiti (cfr. capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote») previsti per la classe in cui tali quote sono convertite. La commissione addebitata per tale conversione non può superare la metà della commissione di sottoscrizione della classe in cui le quote sono convertite.

Le richieste di conversione devono essere completate e presentate all'amministrazione centrale o a un altro agente di distribuzione entro le

15.00 (ora Europa centrale) di un giorno lavorativo bancario (in base al metodo di calcolo descritto nel capitolo 8, «Valore del patrimonio netto»). Le richieste di conversione ricevute dopo le ore 15.00 vengono trattate nel primo giorno lavorativo bancario successivo. La conversione viene effettuata sulla base del valore del patrimonio netto unitario applicabile calcolato nel primo giorno di valutazione successivo alla data di ricezione della richiesta. Le richieste di conversione devono essere accompagnate dai rispettivi certificati rappresentativi delle quote.

Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione della posizione di un investitore al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote», la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni all'investitore, può considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le quote di tale classe detenute dall'investitore.

In caso di conversione di quote in una moneta in quote denominate in un'altra moneta, vengono detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio.

v. Market timing

La società di gestione non permette le pratiche di «market timing» (ovvero lo sfruttamento scorretto delle differenze di valore di fondi d'investimento mediante transazioni frequenti e sistematiche sulle quote). La società di gestione si riserva pertanto il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e di conversione che ritiene sospette, nonché di adottare le misure appropriate per la protezione degli altri investitori.

vi. Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote

La società di gestione può sospendere il calcolo del valore del patrimonio netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote quando una parte rilevante del patrimonio del comparto

- non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato in un giorno diverso dai normali giorni festivi, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure
- non è liberamente accessibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di altro tipo al di fuori del controllo della società di gestione che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole nell'interesse dei titolari delle quote; oppure
- non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altre ragioni che rendono la valutazione impossibile; oppure
- non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio.

Gli investitori che richiedono o che hanno richiesto l'emissione, il rimborso o la conversione di quote del rispettivo comparto vengono immediatamente informati della sospensione, in modo che abbiano la possibilità di ritirare la loro richiesta. Tale sospensione sarà resa nota con le modalità descritte nel capitolo 13, «Informazioni per i titolari delle quote», nei casi in cui, a giudizio del Consiglio di amministrazione della società di gestione, la sospensione è probabilmente destinata a durare per più di una settimana.

La sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore del patrimonio netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

vii. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Gli agenti di distribuzione hanno l'obbligo nei confronti della società di gestione di assicurare la conformità a tutte le disposizioni di legge e norme professionali presenti e future in vigore in Lussemburgo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Queste normative prevedono che gli agenti di distribuzione sono tenuti, prima di trasmettere formulari di richiesta all'amministrazione centrale, a verificare l'identità dell'acquirente e del beneficiario effettivo con le modalità di seguito specificate, e che l'amministrazione centrale ha il diritto, a sua discrezione, di chiedere ulteriori documenti di identificazione o di rifiutare l'accettazione delle richieste di sottoscrizione fino a quando non vengono presentati i documenti richiesti:

- per le persone fisiche, copia del passaporto o documento di identità del sottoscrittore (e del/dei beneficiario/i effettivo/i se il sottoscrittore agisce per conto di un'altra/di altre persona/e),

- debitamente verificata da un funzionario adeguatamente qualificato del Paese in cui la persona risiede;
- b) per le società, copia autenticata dei documenti costitutivi della società (ad es. dello statuto sociale) e un estratto recente del relativo registro di commercio. I rappresentanti della società e, per le società con capitale non a larga diffusione tra il pubblico, i titolari delle quote/azioni della stessa, sono tenuti a fornire le informazioni richieste al punto a).

Gli agenti di distribuzione devono assicurare che i loro punti di vendita rispettino sempre tali procedure di verifica. L'amministrazione centrale e la società di gestione possono chiedere in ogni momento all'agente di distribuzione di dimostrare tale conformità. L'agente di distribuzione riconosce inoltre di essere soggetto alle norme locali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e si impegna a rispettarle.

L'amministrazione centrale è responsabile dell'osservanza delle soprammenzionate procedure di verifica per le richieste di sottoscrizione presentate dagli agenti di distribuzione che non sono operatori del settore finanziario oppure, pur essendo operatori del settore finanziario, non sono soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Gli operatori del settore finanziario autorizzati dei Paesi membri dell'UE e/o aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro) vengono generalmente considerati come soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Lo stesso vale per le loro succursali e società affiliate in Paesi diversi da quelli soprammenzionati, a condizione che l'operatore del settore finanziario sia obbligato a monitorare la conformità ai requisiti di identificazione da parte delle sue succursali e società affiliate.

6. Limiti per gli investimenti

Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti di ciascun comparto:

- 1) il fondo può investire esclusivamente in:
- valori mobiliari e strumenti di mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari nell'ambito dell'UE ai sensi dell'articolo 1, par. 13 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi d'investimento nel settore dei servizi mobiliari;
 - valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro dell'UE, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati in una borsa valori di uno Stato non membro dell'UE o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'UE e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
 - valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una delle borse o dei mercati indicati ai punti a), b) o c), e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
 - quote/azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di altri organismi d'investimento collettivo (OIC) ai sensi dell'articolo 1, par. 2, primo e secondo trattino della direttiva 85/611/CEE, domiciliati/aventi sede legale in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato non membro dell'UE, a condizione che:
 - tali altri OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni che li assoggettino a una vigilanza ritenuta, a giudizio dell'organo di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella richiesta dalla legislazione UE in vigore, e che vi sia sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità di vigilanza;
 - il livello di protezione per i titolari delle quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari delle quote di un OICVM di uno Stato membro dell'UE (uno «Stato membro dell'UE»), e in particolare che le disposizioni relative alla custodia separata dei valori patrimoniali, all'assunzione di prestiti, alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto dei titoli e degli strumenti di mercato monetario siano equivalenti a quelle contenute nella direttiva 85/611/CEE;

- venga fornito un resoconto dell'attività di tali OIC mediante bilanci annuali e relazioni semestrali che permettano di formarsi un'opinione sulle attività e le passività, sull'utile e sulle operazioni effettuate nel periodo in esame;
 - che gli OICVM o altri OIC le cui quote/azioni vengono acquisite non possano, in base ai propri documenti costitutivi, investire più del 10 per cento del loro patrimonio nelle quote/azioni di altri OICVM o altri OIC;
- f) depositi a vista o depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'UE o, qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella della legislazione UE in vigore;
- g) strumenti finanziari derivati, inclusi gli strumenti equivalenti regolati mediante il pagamento di un differenziale in contanti, negoziati nei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa (i «derivati OTC»), a condizione che:
- i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, par. (1) della legge del 20 dicembre 2002 oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il fondo può investire in base agli obiettivi d'investimento indicati nei propri documenti costitutivi;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle categorie approvate dell'autorità di regolamentazione competente per il fondo;
 - i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa del fondo, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
- h) strumenti di mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma generalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetto a disposizioni per la protezione dei depositi e degli investitori e che:
- siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, nel caso di uno Stato federale, da una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipi almeno uno Stato membro; oppure
 - siano emessi da una società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
 - siano emessi o garantiti da un'istituzione sottoposta a una vigilanza in base ai criteri previsti dalla legislazione UE in vigore oppure emessi o garantiti da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute a giudizio dell'autorità di regolamentazione competente per il fondo almeno equivalenti a quelle previste dalla legislazione UE in vigore; oppure
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria approvata dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h) e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10.000.000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate e responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.

- 2) Indipendentemente dai limiti per gli investimenti di cui al punto 1), lettere a), b) e c), ciascun comparto può
- a) investire fino al 10% del suo patrimonio in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1);
- b) detenere inoltre in via accessoria attività liquide in varie monete.
- 3) A condizione che la società di gestione applichi procedure di risk management che le consentano di monitorare e misurare in qualsiasi momento per ciascun comparto i rischi connessi alle singole posizioni d'investimento nonché la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo, e utilizzi a tal fine procedure che permettano di determinare in modo preciso e indipendente il valore dei derivati OTC, ciascun comparto può effettuare operazioni in cambi secondo le disposizioni più avanti indicate e/o utilizzare altri strumenti (opzioni call e put) e/o tecniche relativi a valori mobiliari, strumenti di mercato o indici di borsa.
- a) A tale riguardo, ciascun comparto può acquistare opzioni call e put su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti.
Ciascun comparto può inoltre vendere opzioni call su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti, a condizione che detenga i titoli sottostanti, corrispondenti opzioni call, o altri strumenti che forniscano una copertura sufficiente per gli impegni derivanti da tali contratti, o se tali operazioni sono coperte da contratti di segno contrario o strumenti simili.
In caso di vendita di opzioni put su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti, il controvalore delle obbligazioni assunte deve essere coperto per tutta la durata del contratto da attività liquide, strumenti di mercato monetario o titoli di debito a breve termine con scadenza non superiore a 12 mesi.
- b) Ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto e vendita a termine su indici di borsa e su tutti gli altri tipi di strumenti finanziari ai fini della copertura dalle oscillazioni sfavorevoli delle quotazioni e per altri scopi.
- c) Ai fini della gestione del rischio di tasso d'interesse, ciascun comparto può acquistare e vendere future su tassi d'interesse e opzioni call e put su tassi d'interesse, a condizione che gli impegni assunti non superino il valore dei valori mobiliari detenuti in portafoglio nella relativa moneta.
- d) In aggiunta alle operazioni soprammenzionate e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti contenuti nel presente punto 3), ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto o vendita di future o opzioni su qualsiasi strumento finanziario nonché effettuare operazioni di swap (swap su tassi d'interesse, swap su tassi d'interesse e valute, total return swap) ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, a condizione che la controparte sia una istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di transazioni. Con tali operazioni il comparto non può in nessun caso discostarsi dall'obiettivo d'investimento indicato nel presente prospetto informativo. Il rischio complessivo associato alle operazioni di swap non può superare il totale del patrimonio netto del relativo comparto.
Inoltre, nel caso di operazioni di total return swap, il rischio complessivo con un'unica controparte non può superare il 10 per cento del patrimonio del comparto. Le controparti di tali operazioni devono disporre in ogni momento di liquidità sufficiente per soddisfare le loro obbligazioni a condizioni di mercato. I valori sottostanti alle operazioni di total return swap devono soddisfare i requisiti dell'articolo 41 (1) della legge del 20 dicembre 2002.
Il valore delle operazioni di total return swap viene calcolato con frequenza regolare in base a criteri comprensibili e trasparenti. La società di gestione e il revisore contabile controllano la comprensibilità e la trasparenza dei criteri di valutazione e vigilano sulla loro applicazione.
- e) Ai fini della gestione del rischio di credito, la società di gestione può anche effettuare operazioni di credit default swap (i «CDS»), a condizione che la controparte sia una istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di transazioni. In tali operazioni, sia la parte contraente che il debitore sono soggetti in qualsiasi momento ai limiti per gli investimenti stabiliti al successivo punto 4) e devono essere

conformi alla politica d'investimento generale descritta nel presente prospetto informativo nonché alla politica d'investimento specifica del comparto.

I CDS vengono utilizzati per la copertura del rischio di credito connesso alle obbligazioni acquisite da un comparto. Il rischio di credito viene trasferito dall'acquirente della protezione al venditore della protezione a fronte del pagamento di un premio periodico. Di conseguenza, il tasso d'interesse di un'obbligazione con rischio di credito relativamente più elevato presente nel portafoglio del comparto viene scambiato con il tasso d'interesse di un'obbligazione con rischio di credito relativamente più basso. In qualsiasi momento, al verificarsi di un evento creditizio (ad es. l'insolvenza dell'emittente dell'obbligazione) la controparte è obbligata a ritirare l'obbligazione a un prezzo prefissato (ad es. il valore nominale dell'obbligazione). In alternativa, il regolamento può anche essere effettuato mediante il pagamento di un differenziale in contanti.

I CDS possono anche essere effettuati per finalità diverse dalla copertura.

In qualità di venditore della protezione, il fondo ha la possibilità di costituire in modo conveniente un'esposizione verso titoli di un determinato debitore non negoziati su mercati regolamentati o illiquidi. In generale, lo spread nel caso di un investimento diretto in titoli relativamente illiquidi di un debitore è nettamente superiore e pertanto può influire negativamente sul rendimento di un comparto.

Se non diversamente indicato nel capitolo 4, «Principi d'investimento», e a condizione che il rischio complessivo dei derivati non superi il 100 per cento del totale del patrimonio netto del rispettivo comparto, i comparti possono effettuare operazioni di credit default swap (CDS) per finalità diverse dalla copertura fino al 100 per cento del loro totale del patrimonio netto, anche se gli impegni derivanti dalle posizioni di acquisto della protezione e di vendita della protezione non possono complessivamente superare il patrimonio netto del rispettivo comparto.

Ai sensi della circolare 07/308 emessa dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), gli impegni derivanti da CDS sottoscritti dalla società di gestione in qualità di venditore della protezione sono pari al valore nominale dei corrispondenti contratti, mentre gli impegni derivanti da CDS sottoscritti dalla società di gestione in qualità di acquirente della protezione sono pari alla somma dei premi pagabili sull'intera durata dei corrispondenti contratti.

Il valore delle operazioni di CDS viene calcolato con frequenza regolare in base a criteri comprensibili e trasparenti. La società di gestione e il revisore contabile controllano la comprensibilità e la trasparenza dei criteri di valutazione e vigilano sulla loro applicazione.

- f) La società di gestione può anche utilizzare ai fini della gestione del rischio di credito di ciascun comparto valori mobiliari come le «credit linked note» («CLN»), a condizione che queste siano emesse da istituzioni finanziarie di prim'ordine e rispettino in qualsiasi momento i limiti per gli investimenti riportati al successivo punto 4). Una CLN è un'obbligazione emessa dall'acquirente della protezione, che viene rimborsata al suo valore nominale alla scadenza se non si verifica l'evento creditizio in precedenza stabilito. Se tale evento creditizio si verifica, la CLN viene rimborsata a una data determinata previa deduzione di un importo compensativo. Le CLN prevedono pertanto, oltre al valore nominale e agli interessi, un premio per il rischio che l'emittente paga all'investitore per il diritto di rimborsare un minore importo al verificarsi di un evento creditizio. I comparti possono investire esclusivamente in CLN aventi natura di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 (1) della legge del 20 dicembre 2002. I limiti per gli investimenti riportati al successivo punto 4) si riferiscono sia all'emittente sia alle unità sottostanti.
- g) Per la protezione dal rischio di cambio e per l'allineamento del proprio patrimonio a una o più altre monete conformi con la propria politica d'investimento, ciascun comparto può effettuare operazioni in future in cambi, operazioni di acquisto o di vendita di opzioni in cambi, operazioni di acquisto o di vendita a termine

in cambi nonché operazioni di swap su valute con istituzioni creditizie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. Se queste operazioni sono effettuate per finalità di copertura, vi deve essere un collegamento diretto tra queste operazioni e i valori patrimoniali per cui viene effettuata la copertura, ovvero il valore complessivo di tali operazioni in ciascuna singola moneta non può superare il valore complessivo dei valori patrimoniali denominati in tale moneta, e la durata di tali operazioni non può superare il periodo per il quale i valori patrimoniali sono detenuti dal comparto.

Il comparto può inoltre effettuare operazioni di copertura per un'altra moneta (moneta di esposizione) nei confronti della moneta di riferimento, vendendo al posto della moneta di esposizione un'altra moneta strettamente correlata con tale moneta, a condizione che vi sia un'elevata probabilità che le due monete abbiano un analogo andamento.

A condizione che con tali operazioni il comparto non si discosti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento stabiliti nel presente prospetto informativo, ciascun comparto può vendere una moneta verso cui è esposto e acquistare una o più altre monete consentite, a condizione che tali operazioni di copertura costituiscano uno strumento efficiente per ottenere l'esposizione d'investimento e valutaria desiderata.

L'esposizione a termine in cambi venduta da un comparto non può superare l'esposizione degli investimenti sottostanti; ciò vale sia per le singole monete che per l'esposizione valutaria complessiva.

Il rischio complessivo associato alle operazioni in derivati non può superare il totale del patrimonio netto del relativo comparto. Per quanto riguarda il calcolo del rischio, si deve tenere conto del valore di mercato degli strumenti sottostanti, dei premi pagati, del rischio di credito della controparte, delle future oscillazioni di mercato e del tempo necessario per il realizzo delle posizioni.

I derivati acquistati per finalità di copertura, in tutto o in parte, delle posizioni di portafoglio contro le variazioni del rischio di mercato non sono considerati in questo calcolo. Questa possibilità è consentita solo nei casi in cui l'effetto di riduzione del rischio è evidente e fuori da ogni dubbio. La funzione Risk Management della società di gestione vigila sul rispetto di questa disposizione in conformità ai requisiti della circolare CSSF 07/308.

Le vendite di opzioni call su valori mobiliari assistite da adeguata copertura non vengono considerate nel calcolo. Nel quadro della strategia d'investimento di un comparto e nel rispetto dei limiti definiti al punto 4), lettera e), il fondo può effettuare operazioni in derivati, a condizione che il rischio complessivo degli strumenti sottostanti non superi i limiti per gli investimenti specificati al punto 4). Nel calcolo dei limiti per gli investimenti di cui al punto 4) non si considerano i derivati basati su indici. I derivati incorporati in un valore mobiliare o in uno strumento di mercato monetario entrano nel calcolo dei limiti di cui alla presente lettera g) del punto 3).

Tutti gli strumenti e i contratti citati al punto 3) devono soddisfare i requisiti di cui al punto 1) lettera g).

Per i comparti registrati presso la Financial Supervisory Authority di Taiwan si applicano limiti per gli investimenti specifici, consultabili presso la sede legale della società di gestione e l'amministrazione nel normale orario d'ufficio.

Attualmente sono registrati presso la Financial Supervisory Authority di Taiwan i seguenti comparti:

- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets,
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro,
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$.

- 4) a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del suo patrimonio in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti di mercato monetario degli emittenti nei quali il comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio netto non può superare il 40 per cento del suo patrimonio netto. Un comparto non può investire più del 20 per cento del suo patrimonio in depositi presso una stessa istituzione. Il totale del rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC non può superare le seguenti percentuali:
- 10 per cento del patrimonio netto se la controparte è un'istituzione ai sensi della lettera f) del punto 1);

- 5 per cento del patrimonio netto negli altri casi.
- b) Il limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza. Indipendentemente dal limite di cui al punto 4) lettera a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del suo patrimonio con una stessa istituzione in una combinazione di
- valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o
 - depositi presso tale istituzione, e/o
 - rischi collegati a derivati OTC relativi a tale istituzione.
- c) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro dell'UE o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.
- d) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per alcuni titoli di debito emessi da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro dell'EU soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavo dell'emissione di tali titoli di debito deve essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata dei titoli di debito le obbligazioni dagli stessi derivanti e vincolati per il rimborso del capitale e degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente. Se un comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio in titoli di debito ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del valore del patrimonio netto del comparto.
- e) I valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario di cui al punto 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a). I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi presso tale emittente o in operazioni in derivati con lo stesso non possono pertanto in nessun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in base a principi contabili internazionali riconosciuti sono considerate come un'unica istituzione per la determinazione della conformità ai limiti per gli investimenti specificati nel presente punto 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto del comparto.
- f) Se non diversamente indicato nel capitolo 4, «Principi d'investimento» il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di almeno sei emissioni diverse e i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.

5. Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del suo patrimonio netto in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC ai sensi del punto 1), lettera e).
- Se un comparto acquista quote/azioni di altri OICVM o altri OIC, direttamente o indirettamente gestiti dalla stessa società di gestione o da una società collegata alla società di gestione per effetto di gestione o controllo comune o di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale proprio o dei diritti di voto, tale società di gestione o altra società non può addebitare commissioni per la sottoscrizione o il rimborso delle quote/azioni di questi altri OICVM o altri OIC tramite il comparto e non può addebitare alcuna commissione tramite il comparto per la sottoscrizione o il rimborso delle quote di tali OICVM e/o altri OIC, né può addebitare alcuna commissione di gestione relativamente alle posizioni in tali quote/azioni, salvo che questi altri OICVM e/o altri OIC non applichino commissioni di gestione.

- Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, per gli investimenti nelle quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC, gli stessi costi possono in generale derivare sia a livello del comparto che a livello dell'altro OICVM od OIC.
6. Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, ciascun comparto può effettuare in conformità con le disposizioni della circolare CSSF 08/356 operazioni di acquisto o vendita di valori mobiliari nell'ambito di operazioni di repurchase agreement fino al 10 per cento del suo valore del patrimonio netto. .
 7. a) Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli comportanti un diritto di voto tale da permettere al fondo di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un emittente.
b) Il fondo non può inoltre acquisire più del:
 - 10 per cento delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente;
 - 10 per cento dei titoli di debito dello stesso emittente;
 - 25 per cento delle quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC;
 - 10 per cento degli strumenti di mercato monetario dello stesso emittente.

Negli ultimi tre casi menzionati, il limite può non essere rispettato qualora al momento dell'acquisto non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti di mercato monetario oppure l'importo netto delle quote/azioni in circolazione.

I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:

 - ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali;
 - ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'UE;
 - ai valori mobiliari e agli strumenti di mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'UE;
 - alle azioni mediante le quali un comparto acquisisce una partecipazione nel capitale di una impresa avente sede in un Paese al di fuori dell'UE e che investe la maggior parte del suo patrimonio in titoli di emittenti di tale Paese, nei casi in cui la legge locale impedisce qualsiasi altra possibilità d'investimento nei titoli di emittenti di tale Paese. Questa deroga è comunque applicabile solo nel caso in cui la politica d'investimento dell'impresa con sede in un Paese al di fuori dell'UE sia compatibile con i limiti di cui ai punti 4), lettere da a) a e), 5) e 7), lettere a) e b).
 8. La società di gestione non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione:
 - a) dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni «back to back»;
 - b) dei prestiti di breve durata e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto del comparto.
 9. Il fondo non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi.
 10. Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, ciascun comparto può effettuare in conformità alle disposizioni della circolare CSSF 08/356 operazioni di prestito titoli concernenti i valori mobiliari del suo portafoglio.
 11. Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati ad essi relativi, merci o documenti rappresentativi di merci, o in titoli emessi dalla società di gestione.
 12. Il fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari o strumenti di mercato monetario.
 13. Tranne che per le assunzioni di prestito effettuate nel rispetto dei limiti indicati nel presente prospetto informativo, la società di gestione non può costituire in garanzia i valori patrimoniali del fondo o utilizzarli come collaterale. In tali casi, non può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale più del 10 per cento del patrimonio di un comparto. Le garanzie che devono di norma essere prestate a sistemi di clearing di titoli o sistemi di pagamento riconosciuti in base ai loro rispettivi regolamenti per assicurare lo svolgimento delle operazioni all'interno di tali sistemi e i margini di garanzia d'uso per le operazioni in derivati non devono essere considerate come una costituzione di garanzia ai sensi della presente disposizione.

I limiti soprammenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di opzione.

I limiti di cui al punto 4) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati in base al principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprammenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della società di gestione o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la società gestione dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi dei titolari delle quote.

La società di gestione è autorizzata a stabilire in ogni momento nuovi limiti per gli investimenti nell'interesse dei titolari delle quote, a condizione che tali limiti per gli investimenti siano necessari per rispettare le norme legislative e regolamentari dei Paesi in cui vengono o verranno collocate o vendute le quote del fondo.

7. Fattori di rischio

I potenziali investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio prima di effettuare allocazioni nel fondo. Essi devono informarsi, se del caso rivolgendosi al loro consulente in materia di investimenti, sulle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla cessione in altro modo delle quote in base alla legislazione del Paese di loro cittadinanza, residenza o domicilio (per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 9, «Spese e imposte».

Gli investitori devono anche essere consapevoli del fatto che gli investimenti nel fondo sono soggetti alle normali oscillazioni di mercato e agli altri rischi collegati all'investimento in valori mobiliari. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono pertanto tanto diminuire quanto aumentare, e l'investitore può non ottenere in restituzione l'importo originariamente investito nel fondo. Il conseguimento dell'obiettivo d'investimento dei comparti o la crescita di valore degli investimenti non sono in alcun modo garantiti.

Il valore del patrimonio netto di un comparto può variare per effetto delle oscillazioni di valore delle attività che compongono il portafoglio del comparto e del reddito che ne deriva.

Si ricorda agli investitori che il loro diritto al rimborso delle quote può essere sospeso in determinate circostanze.

A seconda della moneta del Paese in cui sono domiciliati gli investitori, le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore dell'investimento in uno o più comparti. Inoltre, nel caso di una classe di quote in moneta alternativa senza copertura del rischio di cambio, il risultato delle operazioni di cambio ad essa collegate può influire negativamente sulla performance della classe.

Titoli a reddito fisso

Gli investimenti in titoli di emittenti di diversi Paesi e denominati in diverse monete offrono potenziali vantaggi non realizzabili nel caso degli investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese, ma comportano anche rischi notevoli normalmente non collegati agli investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese. Tra questi rischi ricordiamo le oscillazioni dei tassi di cambio e la possibile introduzione di restrizioni sui cambi o altre norme di legge o regolamenti riguardanti questi investimenti. L'eventuale deprezzamento di una moneta nei confronti della moneta di riferimento del fondo riduce il valore dei titoli detenuti in portafoglio, denominati in tale moneta.

Anche se la politica d'investimento del fondo prevede la copertura del rischio di cambio dei comparti rispetto alla loro moneta di riferimento, le operazioni di copertura non sono sempre possibili ed è pertanto impossibile escludere completamente i rischi di cambio.

Quella che segue è un'elencazione degli altri rischi connessi ai titoli a reddito fisso:

- (a) gli emittenti sono generalmente soggetti a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli emittenti possono essere diversi tra i vari Paesi. Inoltre, nei vari Paesi del mondo il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate sono differenti. La legge di alcuni Paesi potrebbe limitare la possibilità per la società di gestione di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali Paesi;
- (b) mercati diversi utilizzano procedure di compensazione e di regolamento diverse. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi l'impossibilità di

cogliere interessanti opportunità d'investimento. Trovandosi nell'impossibilità di acquistare i valori mobiliari desiderati a causa di problemi di regolamento, la società di gestione può perdere interessanti opportunità d'investimento per un comparto. L'impossibilità di disporre dei valori mobiliari in portafoglio a causa di problemi di regolamento può comportare perdite per un comparto in relazione alla possibile diminuzione di valore del portafoglio oppure, se il comparto ha stipulato contratti di vendita dei valori mobiliari, può determinare responsabilità nei confronti dell'acquirente;

- (c) l'emittente dei titoli può essere domiciliato in un Paese diverso da quello nella cui moneta i titoli sono denominati. I valori e i rendimenti relativi degli investimenti sul mercato dei valori mobiliari di diversi Paesi, e i rischi ad essi collegati, possono oscillare in modo indipendente tra loro.

Oscillazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio

Ciascun comparto può effettuare operazioni di copertura valutaria per proteggersi contro la diminuzione di valore degli investimenti denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento, nonché contro l'aumento dei costi degli investimenti da effettuare e denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento.

Il valore del patrimonio netto di un comparto che investe in titoli a reddito fisso cambia per effetto delle oscillazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio. Salvo che i valori siano indipendentemente influenzati da oscillazioni dei tassi di cambio, una diminuzione dei tassi d'interesse determina generalmente un aumento del valore dei titoli a reddito fisso. Viceversa, quando i tassi d'interesse aumentano il valore dei titoli a reddito fisso generalmente diminuisce. La performance degli investimenti in titoli a reddito fisso denominati in una moneta specifica dipende anche dal contesto dei tassi d'interesse del Paese che emette tale moneta. Dato che il valore del patrimonio netto di un comparto è calcolato nella sua moneta di riferimento, la performance degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento dipende dalla forza di tale moneta rispetto alla moneta di riferimento e dal contesto dei tassi d'interesse nel Paese che emette tale moneta. In assenza di altri eventi in grado di influire altrimenti sul valore degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento (come ad es. un cambiamento del clima politico e della qualità creditizia di un emittente), un apprezzamento della moneta non di riferimento generalmente determina un aumento del valore degli investimenti di un comparto nella moneta non di riferimento, misurato nella moneta di riferimento. Un aumento dei tassi d'interesse o un deprezzamento delle monete non di riferimento rispetto alla moneta di riferimento generalmente determina una diminuzione del valore degli investimenti di comparto denominati nelle monete non di riferimento.

Strumenti illiquidi

Il fondo può investire fino al 10 per cento del valore del patrimonio netto di un comparto in strumenti non negoziati in una borsa valori o su un mercato regolamentato. Esso può pertanto trovarsi nell'impossibilità di vendere tali strumenti in modo tempestivo. La rivendita di tali strumenti può essere inoltre impedita da vincoli contrattuali. In determinate circostanze, il fondo può effettuare operazioni in future e opzioni su future, e anche questi strumenti sono soggetti a situazioni di illiquidità in caso di diminuzione dell'attività di mercato o se viene raggiunto il limite di oscillazione giornaliero. La maggior parte delle borse in cui vengono negoziati i future limitano le oscillazioni dei prezzi dei contratti future in una singola giornata mediante la fissazione di «limiti superiori giornalieri». Quando la quotazione di un contratto future sale o scende fino al limite massimo, vi può essere l'impedimento per il fondo di liquidare tempestivamente posizioni non favorevoli, e ciò può determinare delle perdite.

Utilizzo dei derivati

Anche se il loro utilizzo può generare effetti positivi, i derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto ai rischi connessi agli investimenti più tradizionali.

I prodotti derivati sono strumenti finanziari altamente specialistici. L'utilizzo di un derivato richiede una comprensione non solo dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza la possibilità di osservare la performance del derivato in tutte le possibili situazioni di mercato.

Nel caso di operazioni in derivati di importo particolarmente rilevante o di illiquidità del relativo mercato, può non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a prezzi vantaggiosi.

Tra gli altri rischi associati all'utilizzo dei derivati vanno citati il rischio di formazione di prezzi non corretti o di valutazioni non appropriate dei derivati e la non perfetta correlazione tra i derivati e i valori patrimoniali, i tassi o gli indici sottostanti. La valutazione di molti derivati è complessa e spesso soggettiva. Valutazioni non appropriate possono determinare maggiori richieste di versamenti in contanti alle controparti o perdite per il fondo. Di conseguenza, l'utilizzo dei derivati può non essere sempre un modo efficace per perseguire l'obiettivo d'investimento del fondo e in alcuni casi può anche essere controproducente.

Gli strumenti derivati comportano anche il rischio per il fondo di subire perdite a causa dell'inadempimento di un obbligo contrattuale da parte di un'altra parte contraente (solitamente indicata come la «controparte»). Il rischio di insolvenza per i derivati quotati in una borsa valori è generalmente inferiore rispetto ai derivati negoziati OTC, poiché l'istituzione di clearing, che è emittente o controparte di ciascun derivato negoziato in borsa, fornisce una garanzia di adempimento.

Inoltre, l'utilizzo dei derivati su crediti (credit default swap, credit linked note) comporta il rischio di perdite per il fondo in caso di insolvenza da parte di una delle entità sottostanti ai derivati su crediti.

Rischio di mercato

È il di rischio di carattere generale, implicito in tutti i tipi d'investimento, che il valore di un determinato investimento possa variare in modo contrario all'interesse del fondo.

Investimenti nei Paesi emergenti

Si rammenta agli investitori che gli investimenti nei Paesi emergenti comportano un maggiore grado di rischio a causa della situazione politica ed economica di tali Paesi, e ciò può ridurre il reddito del comparto interessato. Gli investimenti nei Paesi emergenti sono esposti tra l'altro ai seguenti rischi: restrizioni sul rimpatrio dei capitali, rischio di credito nei confronti delle altre parti coinvolte nelle singole transazioni, cambiamenti politici, norme governative, conflitti sociali o questioni diplomatiche (compresa la guerra) in tali mercati, volatilità di mercato o insufficiente liquidità per il comparto. I rischi sopramenzionati possono essere accentuati dalle condizioni specifiche dei Paesi emergenti.

I sistemi economici di molti Paesi emergenti possono essere altamente dipendenti dal commercio internazionale, e tali sistemi economici possono essere, o possono essere stati, influenzati negativamente da barriere commerciali, manipolazioni dei tassi di cambio o altre misure protezionistiche per iniziativa dei Paesi con cui tali sistemi economici effettuano normalmente i loro commerci o attribuibili agli sviluppi generali dell'economia internazionale.

In molti casi i requisiti contabili e di rendicontazione nei Paesi emergenti sono meno rigorosi di quelli in vigore in molti altri Paesi dell'OCSE. Il livello di informazioni normalmente pubblicamente disponibile per le aziende nei Paesi occidentali nei Paesi emergenti non sempre esiste.

La banca depositaria si assume la responsabilità per le azioni e le omissioni della maggior parte delle sue banche corrispondenti, ma non si assume alcuna responsabilità per le perdite dirette o indirette derivanti dalle azioni o dalle omissioni delle sue banche corrispondenti in molti Paesi emergenti, a meno che non vi sia stata negligenza da parte sua nella selezione di tali banche corrispondenti. La banca depositaria non accetta inoltre alcuna responsabilità per le perdite derivanti da liquidazione, fallimento o insolvenza di una delle sue banche corrispondenti, a meno che non vi sia stata negligenza da parte sua nella selezione di tale banca corrispondente.

La banca depositaria non è responsabile per la custodia dei valori patrimoniali detenuti presso i broker, sia come margine per l'attività di negoziazione in titoli che in via temporanea presso i broker per il regolamento di una transazione.

In alcuni Paesi in cui il fondo effettua le sue allocazioni vi sono restrizioni per gli investimenti da parte di nominativi esteri. Questa situazione, e il potenziale di ulteriori restrizioni, può limitare la disponibilità di opportunità d'investimento interessanti per il relativo comparto.

I mercati dei valori mobiliari dei mercati emergenti sono spesso più volatili (oscillazioni di prezzo) e meno liquidi dei corrispondenti mercati più sviluppati. Di conseguenza, il valore delle quote del comparto interessato è soggetto a oscillazioni.

Investimenti in Russia

Rischi di registrazione e custodia in Russia:

- ciascun comparto, nel rispetto della sua politica d'investimento, può investire in titoli che richiedono l'utilizzo di un depositario e/o di

servizi di custodia in Russia. Attualmente in Russia la dimostrazione del titolo legale sui valori mobiliari viene tenuta sotto forma di registrazione contabile;

- l'importanza del registro nel processo di custodia e registrazione è cruciale. I conservatori del registro non sono soggetti a una efficace supervisione governativa ed è possibile che il comparto perda le sue registrazioni per frode, negligenza o semplice disattenzione. Inoltre, anche se la legge russa prevede che i conservatori del registro degli azionisti delle società con più di 1.000 azionisti debbano essere indipendenti e soddisfare determinati requisiti legali, in pratica questa normativa non è stata applicata rigorosamente. A causa di questa mancanza di indipendenza, la direzione di una società può potenzialmente esercitare una influenza significativa sulla composizione dei suoi azionisti;
- un errore nel registro o la distruzione dello stesso possono compromettere in modo significativo, e in alcuni casi cancellare, le posizioni del comparto nei relativi titoli della società. Anche se la banca depositaria ha preso accordi affinché i conservatori del registro designati siano adeguatamente monitorati da una società di servizi specializzata in Russia, il comparto, il consulente per gli investimenti, la banca depositaria, la società di gestione, il Consiglio di amministrazione della società di gestione o i loro agenti non possono rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'operatività o alle prestazioni del conservatore del registro. Questo rischio viene sopportato dal comparto.

Attualmente la legge russa non prevede il concetto di «acquirente in buona fede», così come comunemente contemplato nella giurisprudenza occidentale. In base alla legge russa, un acquirente di titoli (ad eccezione degli strumenti monetari e al portatore) è soggetto a eventuali difetti circa la titolarità e la proprietà esistenti al livello dell'ultimo venditore o dei venditori precedenti. La commissione federale russa in materia di titoli e di mercati dei capitali sta attualmente redigendo una bozza di legge per introdurre il concetto di acquirente in buona fede. Non vi è comunque alcuna garanzia che tale legge possa avere efficacia retroattiva per gli acquisti di titoli già effettuati dal comparto. Al momento è pertanto possibile che la proprietà di titoli del comparto possa essere contestata da un precedente proprietario da cui i titoli sono state acquistati. In tal caso il valore del patrimonio del comparto potrebbe diminuire.

Investimenti nelle asset backed security (ABS) e nelle mortgage backed security (MBS)

Le asset backed security (ABS) e le mortgage backed security (MBS) sono titoli di debito emessi da uno special purpose vehicle (SPV) per finalità di rifinanziamento nel contesto dello scorporo di una parte delle attività di un'azienda. Questi titoli sono protetti da un pool di attività (finanziamenti immobiliari nel caso delle MBS o vari tipi di attività nel caso delle ABS). A causa della diversa struttura e delle particolari caratteristiche di questi strumenti rispetto alle obbligazioni tradizionali (obbligazioni societarie o titoli di debito sovrani) tali transazioni possono presentare caratteristiche diverse per quanto riguarda il rischio di controparte, il rischio di tasso d'interesse e altri tipi di rischio, come ad esempio il rischio di reinvestimento collegato ai diritti di risoluzione anticipata impliciti (opzioni di rimborso anticipato), il rischio di credito collegato alle attività sottostanti e i rimborsi anticipati in linea capitale che determinano un minore rendimento complessivo (in particolare quando il rimborso del debito non coincide con il rimborso delle attività sottostanti i diritti).

8. Valore del patrimonio netto

Il valore del patrimonio netto delle quote di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto e calcolato dalla società di gestione in Lussemburgo in ogni giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come un «giorno di valutazione»). Se i giorni di valutazione coincidono con i giorni festivi nei Paesi le cui borse valori o mercati rivestono un ruolo determinante per la valutazione della maggior parte delle attività di un comparto, in via di eccezione il valore del patrimonio netto delle quote di tale comparto può non essere calcolato.

Al fine del calcolo del valore del patrimonio netto, le attività e passività del comparto vengono attribuite alle singole classi di quote, e il calcolo viene effettuato dividendo il valore del patrimonio netto del comparto per il numero complessivo delle quote in circolazione per il relativo comparto. Se il comparto in questione ha più di una classe di quote, la parte del valore del patrimonio netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle quote in circolazione per tale classe.

Il valore del patrimonio netto per una classe di quote in moneta alternativa viene in primo luogo calcolato nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Per la conversione del valore del patrimonio netto della classe di quote in moneta alternativa dalla moneta di riferimento alla moneta alternativa si utilizza il cambio mid (media tra il cambio bid e ask).

In particolare, sul valore del patrimonio netto della classe di quote in moneta alternativa incidono le commissioni e gli oneri di cambio connessi alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alle conversioni delle relative quote nonché alle operazioni di copertura valutaria per tale classe.

Il valore del patrimonio netto di ciascun comparto viene calcolato come segue:

- a) i valori mobiliari quotati o negoziati regolarmente in una borsa valori, vengono valutati in base all'ultimo prezzo negoziato disponibile. Se per un particolare giorno di valutazione tale prezzo non è disponibile, ma viene quotato un prezzo mid (media tra il prezzo bid e ask) di chiusura o un prezzo bid di chiusura, si può utilizzare tale prezzo mid di chiusura o, in alternativa, il prezzo bid di chiusura;
- b) per i valori mobiliari negoziati in diverse borse valori, la valutazione viene effettuata con riferimento alla borsa valori nella quale tali valori vengono maggiormente trattati;
- c) nel caso dei valori mobiliari scarsamente negoziati in una borsa valori ma per i quali esiste un mercato secondario con libere negoziazioni regolamentate tra intermediari in titoli, con conseguente formazione di un prezzo di mercato, la valutazione può essere effettuata sulla base di tale mercato secondario;
- d) i valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati allo stesso modo di quelli quotati in una borsa valori;
- e) i valori mobiliari non quotati in una borsa valori e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, la società di gestione effettua la valutazione in base ad altri criteri da essa stabiliti, con riferimento al prezzo di presumibile realizzo, il cui valore deve determinare con diligenza e in buona fede;
- f) ai derivati si applicano i criteri soprammenzionati;
- g) i depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al valore nominale, con la maggiorazione degli interessi maturati;
- h) il prezzo di valutazione di uno strumento di mercato monetario parte dal prezzo di acquisto e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento iniziale. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dello strumento viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato;
- i) i titoli con scadenza o vita residua inferiore a 6 mesi possono comunque essere valutati come segue: il prezzo di valutazione di un investimento parte dal prezzo netto d'acquisto (o dal prezzo al momento in cui la vita residua scende al di sotto di 6 mesi) e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento al momento dell'acquisto o in cui la vita residua scende al di sotto di 6 mesi. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dell'investimento viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella moneta di riferimento di ciascun comparto al cambio mid in vigore. Le operazioni in cambi effettuate per finalità di copertura valutaria vengono considerate quando si esegue tale conversione.

Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri soprammenzionati o la valutazione risulta non corretta, la società di gestione può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per la determinazione del valore del patrimonio del fondo.

Il valore del patrimonio netto unitario viene arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda dei casi, alla più piccola unità della moneta di riferimento utilizzata.

Il valore del patrimonio netto di uno o più comparti può anche essere convertito in altre monete, se la società di gestione decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle quote in una o più altre monete. Se la società di gestione stabilisce queste monete, il valore del patrimonio netto unitario in tali monete viene arrotondato per eccesso o per difetto alla rispettiva unità decimale più vicina.

Il valore del patrimonio netto consolidato del fondo viene calcolato in franchi svizzeri.

9. Spese e imposte

i. Imposte

Le seguenti informazioni sintetiche sono basate sulle norme di legge e sulle pratiche in vigore nel Granducato di Lussemburgo e sono pertanto soggette alle loro eventuali modifiche.

Il patrimonio del fondo nel Granducato di Lussemburgo è soggetto alla «taxe d'abonnement» nella misura dello 0,05 per cento su base annua, pagabile trimestralmente. Per le classi di quote «D», «M» e «N» tale imposta è dovuta in via di eccezione solo nella misura dello 0,01 per cento su base annua.

I proventi del fondo non sono soggetti a imposizione fiscale in Lussemburgo.

La direttiva del Consiglio 2003/48/CE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi è stata recepita nel diritto lussemburghese con la legge 21 giugno 2005, a decorrere dal 1° luglio 2005. In base alle disposizioni legali, una ritenuta fiscale sarà dovuta in futuro in conformità alla direttiva del Consiglio 2003/48/CE sui redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi che – secondo la direttiva – vengono percepiti con le distribuzioni o con il trasferimento, la conversione o il rimborso di quote di un comparto e sono liquidati direttamente da un agente di pagamento a un beneficiario effettivo persona fisica residente in un altro Stato membro dell'UE. Tale ritenuta è dovuta solo se gli investimenti di un comparto che produce il reddito da risparmio sotto forma di pagamento di interessi come definito nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE superano il 15 per cento del patrimonio netto del comparto nel caso di una distribuzione o il 40 per cento del patrimonio netto del comparto nel caso di trasferimento, conversione o rimborso di quote a distribuzione o a capitalizzazione.

I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili ricevuti dal fondo sui suoi investimenti possono essere soggetti a ritenute fiscali non recuperabili o ad altre imposte nei Paesi di origine.

In base alla normativa attualmente in vigore, i titolari delle quote non sono soggetti a imposte sul reddito, sulle donazioni, di successione o di altro tipo in Lussemburgo, a meno che non siano residenti o domiciliati in Lussemburgo o abbiano una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Le conseguenze fiscali variano per ciascun investitore in base alle leggi e alle pratiche in vigore nel suo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio, nonché alla sua situazione personale.

Gli investitori sono pertanto invitati ad informarsi adeguatamente al riguardo, rivolgendosi se necessario al loro consulente in materia finanziaria.

ii. Spese

Oltre alla «taxe d'abonnement», il fondo è soggetto a:

- tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite del fondo;
- le commissioni di brokeraggio e bancarie d'uso a carico del fondo per le transazioni sui titoli del portafoglio (questi oneri vengono aggiunti al prezzo d'acquisto dei titoli e detratti dal ricavato della vendita);
- la commissione di gestione mensile a favore della società di gestione, pagabile alla fine di ogni mese e calcolata sulla base della media giornaliera del valore del patrimonio netto delle rispettive classi di quote nel mese corrispondente. Per alcuni comparti e classi di quote, la commissione di gestione può essere addebitata ad aliquote diverse o non essere addebitata affatto. Le commissioni dovute dalla società di gestione per eventuali servizi di consulenza per gli investimenti vengono pagate a valere sulla commissione di gestione. Ulteriori dettagli sulle commissioni di gestione sono riportati nel capitolo 2, «Riepilogo delle classi di quote»;
- le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di tempo in tempo con la società di gestione in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, o al valore dei titoli in custodia o stabilite come importo forfettario;
- le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), agli agenti di trasferimento e agli agenti di rappresentanza autorizzati nei luoghi di registrazione;
- tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi non contemplati nella presente sezione; per alcune classi di quote queste spese possono tuttavia essere in tutto o in parte a carico della società di gestione;

- le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società di gestione o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto dei titolari delle quote;
- gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche per la registrazione, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all'offerta delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore del patrimonio netto, per le notifiche ai titolari delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi per i titolari delle quote, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle quote del fondo. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

Tutte le commissioni ricorrenti vengono detratte in primo luogo dal reddito degli investimenti, poi dagli utili derivanti dalle operazioni in titoli e infine dal patrimonio. Altre spese possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni.

Le spese che incidono separatamente sui singoli comparti vengono addebitate direttamente a tali comparti; negli altri casi, le spese vengono addebitate ai singoli comparti in proporzione al relativo valore del patrimonio netto.

Le spese di costituzione di nuovi comparti o classi di quote ammontano a circa CHF 50.000 per ogni nuovo comparto o classe di quote. Queste spese possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni.

10. Esercizio contabile

L'esercizio contabile del fondo si chiude al 30 settembre di ogni anno.

L'incarico concernente la revisione contabile del patrimonio del fondo è stato affidato a PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Lussemburgo.

11. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale

Quote a capitalizzazione

Attualmente non sono previste distribuzioni per le classi con quote a capitalizzazione (quote di classe «B», «D», «I», «M», «O», «P», «R» e «S») di ciascun comparto, e il reddito generato, dopo la detrazione delle spese generali, va ad aumentare il valore del patrimonio netto unitario (capitalizzazione dei proventi). La società di gestione può comunque decidere in qualsiasi momento, a sua discrezione, di effettuare una distribuzione.

Quote a distribuzione

Attualmente è prevista la distribuzione dei proventi solo per le quote di classe «A» e «N». Altre classi di quote a distribuzione possono essere create in futuro.

La società di gestione decide per ogni comparto in quale misura distribuire il reddito netto degli investimenti attribuibile a ciascuna classe di quote a distribuzione del comparto. Inoltre, le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza del comparto possono essere in tutto o in parte registrate nel prospetto di conto economico e distribuite agli investitori. Ulteriori distribuzioni a valere sulle attività del fondo possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato.

Le distribuzioni possono essere effettuate con frequenza annuale o con la periodicità stabilita dalla società di gestione. La società di gestione intende effettuare le distribuzioni annuali entro tre mesi dalla chiusura del relativo esercizio contabile.

Nel caso delle quote di classe «N», la società di gestione determina una distribuzione trimestrale che può essere basata su una quota fissa. La società di gestione intende effettuare le distribuzioni entro cinque giorni lavorativi dalla fine del relativo trimestre.

Informazioni generali

Il pagamento delle distribuzioni dei proventi viene effettuato come descritto nel capitolo 5, «Rimborso delle quote». La distribuzione dei proventi relativamente alle quote rappresentate da certificati al portatore sarà effettuato su presentazione delle cedole.

I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni dalla data di scadenza cadono in prescrizione e i relativi importi vengono assegnati nuovamente al relativo comparto.

12. Durata del fondo, liquidazione e fusione dei comparti

Il fondo e i singoli comparti sono stati costituiti per una durata illimitata. I titolari delle quote, i loro eredi o altri aventi diritto non possono chiedere la divisione o lo scioglimento del fondo o di un comparto. La società di gestione è comunque autorizzata, con l'approvazione della banca depositaria, a procedere in qualsiasi momento allo scioglimento del fondo, di singoli comparti o di singole classi di quote. La delibera di scioglimento del fondo viene pubblicata sul Mémorial, su due altri giornali nonché su vari giornali nei Paesi in cui è autorizzata la distribuzione del fondo. La delibera di scioglimento di un comparto viene pubblicata almeno su due giornali e in particolare su quelli specificati nel capitolo 13, «Informazioni per i titolari delle quote». L'emissione delle quote viene sospesa a partire dalla data della delibera di scioglimento. Il rimborso delle quote è invece possibile, a condizione che venga garantita la parità di trattamento tra i titolari delle quote. Nel contempo vengono effettuati accantonamenti per tutte le spese e commissioni ancora da regolare.

Alla liquidazione del fondo o di un comparto la società di gestione procede al realizzo delle attività del relativo patrimonio nel migliore interesse dei titolari delle quote e impartisce istruzioni alla banca depositaria per la distribuzione del ricavato della liquidazione, al netto dei costi di liquidazione, ai titolari delle quote.

Se la società di gestione liquida una classe di quote, senza lo scioglimento del fondo o di un comparto, deve rimborsare tutte le quote di tale classe al loro valore del patrimonio netto di quel momento. L'avviso di rimborso viene pubblicato dalla società di gestione, e il prezzo del rimborso distribuito dalla banca depositaria agli ex titolari delle quote mediante assegno o pagamento in contanti nella rispettiva moneta da parte della banca depositaria o degli agenti di pagamento.

Gli importi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote entro un periodo di sei mesi vengono depositati presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

La società di gestione può altresì deliberare la fusione di vari comparti mediante la conversione di una o più classi di quote di uno o più comparti in una o più classi di un altro comparto del fondo o di un altro organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. In tali casi, i diritti delle classi di quote vengono determinati con riferimento al rispettivo valore del patrimonio netto della rispettiva classe di quote alla data di effetto della fusione. Le fusioni saranno annunciate con almeno un mese di preavviso al fine di consentire agli investitori di chiedere il rimborso senza spese delle loro quote, nel caso in cui essi non vogliano investire nei comparti risultanti dalla fusione.

13. Informazioni per i titolari delle quote

Le informazioni riguardanti il lancio di nuovi compartisono disponibili presso la banca depositaria e gli agenti di distribuzione, o possono essere da loro ottenute. Il bilancio annuale certificato è disponibile gratuitamente presso la sede legale della società di gestione, gli agenti di pagamento, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio contabile. La relazione semestrale non certificata è disponibile con le stesse modalità entro due mesi dalla chiusura del periodo contabile cui si riferisce.

Altre informazioni riguardanti il fondo, nonché i prezzi di emissione e di rimborso delle quote, possono essere ottenute in ogni giorno lavorativo presso la sede legale della società di gestione.

Il valore del patrimonio netto viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet www.credit-suisse.com e su vari giornali.

Tutte le comunicazioni ai titolari delle quote, comprese le comunicazioni relative alla sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto, saranno se necessario pubblicate sul Mémorial, sul «Luxemburger Wort» e su vari giornali nei Paesi in cui la distribuzione del fondo è autorizzata. La società di gestione può anche pubblicare annunci su altri giornali e periodici di sua scelta.

Il prospetto informativo, il prospetto informativo semplificato, l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale, nonché il regolamento di gestione sono disponibili gratuitamente per gli investitori presso la sede legale della società di gestione. Lo statuto della società di gestione è consultabile presso la sede legale della società di gestione nel normale orario d'ufficio.

14. Società di gestione

Credit Suisse Bond Fund Management Company è stata costituita il 1° settembre 1993 con il nome di «CS Bond Fund Management Company» come société anonyme con durata illimitata ed è soggetta alle disposizioni del capitolo 13 della legge del 20 dicembre 2002. Il nome della società di gestione è stato modificato l'8 marzo 1994 in «Credis Bond Fund Management Company» e il 1° settembre 1997 in «Credit Suisse Bond Fund Management Company». La sede legale è a Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet. Lo statuto della società di gestione è stato pubblicato per la prima volta sul Mémorial in data 7 ottobre 1993, e successivamente ha subito diverse modifiche. La versione legalmente vincolante è depositata presso il registro di commercio e delle società del tribunale distrettuale di e a Lussemburgo. La società di gestione è registrata al n. B 44.866 presso il registro di commercio di Lussemburgo.

L'obiettivo esclusivo della società di gestione è gestire Credit Suisse Bond Fund (Lux). Il capitale sociale della società di gestione ammonta a trecentomila franchi svizzeri (CHF 300.000). Il capitale azionario è detenuto da Credit Suisse Asset Management Holding (Luxembourg) S.A. e da Credit Suisse Asset Management International Fund Holding, Zurigo. Il Consiglio di amministrazione della società di gestione ha pieni poteri per conto della società ed esercita tutte le azioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, in particolare in relazione alla gestione del patrimonio del fondo, nonché all'amministrazione e alla distribuzione delle quote.

Il Consiglio di amministrazione è attualmente composto dai membri indicati nel capitolo 18, «Principali soggetti».

La società di gestione è soggetta a revisione da parte di un revisore contabile. Attualmente questa funzione è svolta da KPMG Audit S.à r.l., Lussemburgo.

15. Consulenti per gli investimenti

La società di gestione ha la facoltà di ricorrere a uno o più consulenti per gli investimenti per la gestione dei singoli portafogli d'investimento di ciascun comparto.

La società di gestione ha designato i seguenti consulenti per gli investimenti per i singoli comparti:

Credit Suisse Asset Management Limited, One Cabot Square, Londra E14 4QJ (Credit Suisse Asset Management Limited è soggetta nel Regno Unito alla regolamentazione da parte della Financial Services Authority [FSA]):

- Credit Suisse Bond Fund (Lux) £
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$

Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo

- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US\$)
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US\$)

Credit Suisse Asset Management, LLC, 11 Madison Avenue, New York, NY 10010 USA:

- Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$

Fino al 30 aprile 2008 la società di gestione ha nominato Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited, Level 31 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, Australia quale consulente per gli investimenti del comparto:

- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia.

Dal 1° maggio 2008 la società di gestione ha nominato quale consulente per gli investimenti di quest'ultimo comparto Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited, Singapore.

Credit Suisse (Brasil) Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 13° e 14° andares (parte), São Paulo - SP, Brasil, CEP:01451-000:

- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil.

Il consulente per gli investimenti svolge esclusivamente funzioni di consulenza. Le decisioni sugli investimenti vengono prese dalla società di gestione. Il consulente per gli investimenti è comunque autorizzato ad effettuare operazioni con un broker e a proporle alla società dopo averle effettuate. Se la società di gestione rifiuta l'operazione proposta, quest'ultima è trattata come un'operazione per conto proprio del consulente per gli investimenti.

16. Banca depositaria

I diritti e gli obblighi della banca depositaria ai sensi dell'articolo 17 e 18 della legge del 20 dicembre 2002 sono stati assunti da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., avente sede legale al 56, Grand-Rue, L-1660 Lussemburgo.

La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo per conto dei titolari delle quote in conti correnti e in conti di deposito separati. Tra i suoi compiti vi è anche quello di assicurare che tutte le attività del fondo e gli importi da ricevere per tutte le operazioni vengano depositati, nei termini d'uso, su conti vincolati o conti di deposito presso di essa. Con l'approvazione della società di gestione, la banca depositaria può a sua discrezione nominare banche e istituzioni finanziarie per la custodia di valori mobiliari e strumenti di mercato monetario normalmente non negoziati a Lussemburgo. La banca depositaria può tenere i valori mobiliari in depositi collettivi presso depositari da essa selezionati con l'approvazione della società di gestione.

La società di gestione e la banca depositaria possono risolvere in qualsiasi momento la convenzione di banca depositaria mediante comunicazione in forma scritta da inviare con preavviso di tre mesi. La società di gestione può comunque revocare il mandato alla banca depositaria solo se un'altra banca depositaria viene nominata entro due mesi per svolgere le funzioni e assumersi le responsabilità di banca depositaria. Dopo la revoca, la banca depositaria deve continuare a svolgere le sue funzioni e responsabilità per tutto il tempo necessario al trasferimento di tutte le attività del fondo alla nuova banca depositaria.

17. Amministrazione centrale

Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., una società di servizi lussemburghese appartenente al Credit Suisse Group, è stata incaricata di tutte le mansioni amministrative collegate all'amministrazione del fondo, compresa l'emissione e il rimborso delle quote, il calcolo del valore del patrimonio netto unitario, nonché la tenuta della contabilità e del registro dei titolari delle quote.

18. Principali soggetti

Società di gestione

Credit Suisse Bond Fund Management Company, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

Consiglio di amministrazione

- Raymond Melchers
Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo
- Luca Diener
Managing Director, Credit Suisse, Zurigo
- Germain Trichies
Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo
- Guy Reiter
Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 56, Grand-Rue, L-1660 Lussemburgo

Revisore contabile del fondo

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 route d'Esch, L-1014-Lussemburgo

Agenti di distribuzione

- Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo
- Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo

Amministrazione centrale

Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

19. Distribuzione delle quote

Distribuzione delle quote in Svizzera

In base a una convenzione stipulata tra la società di gestione, Credit Suisse (Luxembourg) S.A. e Credit Suisse Asset Management Funds, Sihlcity – Kalanderergasse 4, CH-8070 Zurigo, quest'ultima società è stata nominata agente di rappresentanza del fondo per la Svizzera.

In base a una convenzione stipulata tra la società di gestione, Credit Suisse (Luxembourg) S.A. e Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo, quest'ultima società è stata nominata agente di pagamento per la Svizzera.

I titolari delle quote possono ottenere gratuitamente il prospetto informativo, il prospetto informativo semplificato, copia del regolamento di gestione, del bilancio annuale e della relazione semestrale presso l'agente di rappresentanza per la Svizzera.

In conformità alle disposizioni della legge svizzera, l'agente di rappresentanza rappresenta il fondo nei rapporti con gli investitori e con le autorità di vigilanza.

Tutti gli avvisi ai titolari delle quote sono pubblicati almeno sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio» e sulla piattaforma elettronica «www.swissfunddata.ch». I prezzi sono pubblicati quotidianamente almeno sulla piattaforma elettronica «www.swissfunddata.ch». La società di gestione può anche pubblicare annunci su altri giornali e periodici di sua scelta.

Luogo di esecuzione e di giurisdizione per le quote distribuite in Svizzera è la sede legale dell'agente di rappresentanza per la Svizzera.

Le eventuali commissioni di distribuzione o le retrocessioni destinate a beneficiari in Svizzera saranno pagate in conformità alla direttiva della SFA del 7 giugno 2005 sulla trasparenza delle commissioni di gestione. Le commissioni di distribuzione in Svizzera possono essere pagate ai seguenti distributori e partner di distribuzione: distributori autorizzati, direzioni di fondi, banche, commercianti di valori mobiliari, la Posta svizzera, compagnie di assicurazione, gestori patrimoniali e partner di distribuzione che collocano le quote esclusivamente presso investitori istituzionali con tesoreria professionale. Le retrocessioni in Svizzera possono essere pagate ai seguenti investitori istituzionali che detengono quote per conto di investitori terzi dal punto di vista economico: compagnie di assicurazione sulla vita, casse pensioni e altri istituti previdenziali, fondazioni d'investimento, direzioni di fondi e società di gestione di fondi nonché società d'investimento.

L'utilizzo dei derivati può portare l'esposizione complessiva di un comparto a superare il suo patrimonio netto. L'esposizione complessiva collegata ai derivati non può superare il 100 per cento del totale del patrimonio netto. L'esposizione complessiva non può quindi superare il 200 per cento del totale del patrimonio netto. In considerazione della possibilità di contrarre prestiti fino al 10 per cento, l'esposizione complessiva non può superare il 210 per cento del totale del patrimonio netto. A causa di questo effetto leva, è possibile che il valore del patrimonio di un comparto aumenti più rapidamente quando i guadagni in conto capitale ottenuti sugli investimenti effettuati con l'aiuto dei derivati superano i costi collegati a questi strumenti, in particolare i premi sui derivati utilizzati. Quando i prezzi scendono, l'effetto leva comporta invece una corrispondente più rapida diminuzione del patrimonio. Il prospetto informativo contiene ulteriori dettagli sui rischi collegati all'utilizzo dei derivati (cfr. capitolo 7, «Fattori di rischio»). La società di gestione minimizza questi rischi mediante l'utilizzo di appropriate tecniche di risk management.

In base all'utilizzo previsto dei derivati, tutti i comparti si qualificano come «OICVM semplici». Per la valutazione del rischio si applica l'approccio Commitment.

Distribuzione delle quote in Germania

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Francoforte sul Meno, è l'agente di pagamento del fondo per la Germania.

Le richieste di rimborso e di conversione possono essere presentate all'agente di pagamento.

Tutti i pagamenti destinati a un titolare delle quote (compresi gli importi dei rimborsi e le distribuzioni) possono essere canalizzati, su richiesta di quest'ultimo, tramite l'agente di pagamento o effettuati in contanti da parte dell'agente di pagamento.

L'agente di pagamento è anche agente di informazione del fondo per la Germania. La corrispondenza destinata all'agente di pagamento e agente di informazione per la Germania deve essere indirizzata a Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Post IPO Services.

Credit Suisse (Deutschland) AG, Junghofstrasse 16, D-60311 Francoforte sul Meno è un ulteriore agente di informazione del fondo per la Germania (entrambi gli agenti di informazione sono indicati singolarmente e collettivamente come l'«agente di informazione»).

Il prospetto informativo, il prospetto informativo semplificato, il regolamento di gestione, il bilancio annuale certificato e la relazione semestrale non certificata, tutti ottenibili in forma cartacea, nonché i prezzi di emissione e di rimborso, sono disponibili gratuitamente presso l'agente di informazione. Presso l'agente di informazione è inoltre disponibile per la consultazione lo statuto della società di gestione.

Tutti gli avvisi ai titolari delle quote e le pubblicazioni dei prezzi di emissione e di rimborso saranno effettuati almeno sulla «Börsen-Zeitung», Francoforte sul Meno. La società di gestione può anche pubblicare annunci su altri giornali e periodici di sua scelta.

Rischi particolari derivanti dalle nuove informazioni obbligatorie ai fini fiscali in Germania.

La società di gestione è tenuta, su richiesta, a fornire alle autorità fiscali tedesche le prove atte a dimostrare, ad esempio, la correttezza della base dichiarata per la tassazione. Il calcolo di queste basi può essere interpretato in vari modi, e non è possibile garantire che le autorità fiscali tedesche accettino il metodo di calcolo della società di gestione in ogni aspetto sostanziale. Gli investitori devono anche essere consapevoli del fatto che, se vengono trovati errori, le correzioni non possono essere generalmente fatte con effetto retroattivo ma normalmente si applicano solo all'esercizio contabile in quel momento in corso. Di conseguenza, tali correzioni possono influire negativamente o positivamente sugli investitori che ricevono una distribuzione o che beneficiano di una capitalizzazione nell'esercizio contabile in quel momento in corso.

Distribuzione delle quote in Austria

Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, A-1010 Vienna, è l'agente di pagamento per l'Austria (l'«agente di pagamento austriaco»).

Tutti i pagamenti destinati a un titolare delle quote possono essere canalizzati, su richiesta di quest'ultimo, all'agente di pagamento austriaco e/o liquidati in contanti da parte dell'agente di pagamento austriaco.

Le richieste di rimborso delle quote possono essere presentate all'agente di pagamento austriaco.

Il prospetto informativo, il prospetto informativo semplificato, il regolamento di gestione, il bilancio annuale certificato e la relazione semestrale non certificata, tutti ottenibili in forma cartacea, nonché i prezzi di emissione e di rimborso, sono disponibili gratuitamente presso l'agente di pagamento austriaco.

Tutti gli avvisi ai titolari delle quote e le pubblicazioni dei prezzi saranno effettuati almeno sulla «Wiener Zeitung». La società di gestione può anche pubblicare annunci su altri giornali e periodici di sua scelta.

Distribuzione delle quote nel Liechtenstein

Agente di pagamento per il Liechtenstein è LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz.

Gli avvisi agli investitori concernenti le modifiche del regolamento di gestione, il cambiamento della società di gestione o della banca depositaria, così come la liquidazione del fondo, sono pubblicati sul «Liechtensteiner Vaterland».

I prezzi vengono pubblicati in ogni giorno di emissione e di rimborso delle quote sulla «Neue Zürcher Zeitung». Almeno due volte al mese, i prezzi sono pubblicati sul «Liechtensteiner Vaterland».

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
5, rue Jean Monnet
L- 2180 Lussemburgo

www.credit-suisse.com

